



CITTÀ DI SULMONA
Medaglia d'Argento al Valor Militare
PROVINCIA DELL'AQUILA

*Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20,
della legge 221/2012 per il servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani*



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 60 NELLA SEDUTA DEL 30/09/2014

Indice

- 1 Premessa ... pag. 3
- 2 Gestione del servizio del Ciclo dei rifiuti urbani ... pag.7
- 3 Sussistenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario per l'affidamento in house del servizio ... pag.9
 - A. *Integrale partecipazione pubblica ... pag. 9*
 - B. *Controllo analogo ... pag.9*
 - C. *Prevalenza dell'attività ... pag.12*
- 4 Ragioni della scelta dell'affidamento in house, economicità della gestione ... pag. 18
 - A. Obbligo allo svolgimento del servizio ... pag.18;
 - B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a. ... pag.20
 - C. Proposta economica di Cogesa s.p.a. ... pag. 24
- 5 Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa s.p.a. ... pag.25

Allegato 1. Statuto Cogesa spa

Allegato 2. Offerta Cogesa spa ed allegati 1, 1.1, 2

1. Premessa

L'art.34, commi 20 D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 prevede quanto segue:

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

La presente relazione è stata elaborata relativamente alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Sulmona che assume il ruolo di ente affidante.

È stata redatta con l'obiettivo di dimostrare la coerenza delle procedure previste per l'affidamento diretto, in house providing, del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività.

La distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione. In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve considerare non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, ritiene più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini. Dunque, la distinzione può derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre, non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo; invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 cc e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 cc, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso. Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore .

Quanto alla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale, in contrapposizione a quella di appalto di servizi, si rimanda alla recente decisione del Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5532, secondo cui:

- essa comprende quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- essa si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità;
- il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguitento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe.

Nello stesso percorso, in tema di differenza tra appalti pubblici di servizi e concessioni di servizi pubblici, si rimanda a Cons. Stato, ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7 e 7 maggio 2013, n. 13.

Alla luce di tutto quanto sopra, per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano

ricorrere le caratteristiche evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell’alveo dei servizi pubblici, come peraltro stabilito anche dai pareri dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (“AGCM” - AS705 -AS684 -AS678 -AS612 -AS604 -AS573 -AS570 -AS564 -AS558 -AS544 -AS530 -AS526 -AS562 -AS561 -AS548-AS594 -AS599 -AS601 -AS620 -AS627 -AS706 -AS708 -AS726 -AS727 -AS728 -AS739 -AS740 -AS742 -AS743). Inoltre, il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale servizio, oltre che da previgenti leggi (tra altre, l’art.23bis, c.10 D.L. 112/2008 nella sua versione originale), dall’art.200, c.1 D.Lgs. 152 / 2006 (norma nazionale in materia di ambiente).

Si deve quindi innanzi tutto concludere che il ciclo dei rifiuti, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ai sensi dell’ ex art. 34, c.20 D.L. 179/2012.

La tumultuosa evoluzione normativo – giurisprudenziale degli ultimi anni, afferente le forme di gestione dei servizi pubblici locali ed il ciclo dei rifiuti, può essere riassunta come segue:

- con l’art.34, cc.20 e ss. D.L. 179/2012, il legislatore torna ad interessarsi della materia dei servizi, delle attività e delle società pubbliche locali;
- la sentenza Corte Cost. 199/2012 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.4 DL 138 / 2011, convertito in Legge 148/2011, ed anche delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dall’art.9 Legge 183/2011, dall’art.25, c.1 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, dall’art.53 DL 83 / 2012;
- il DPR 113 / 2011 ha abrogato l’art.23bis DL 112 / 2008 convertito in legge 133 / 2008, modificato ed integrato dall’art.15 DL 135 / 2009 convertito in Legge 166 / 2009, nonché ha abrogato il DPR 168 / 2010, regolamento di attuazione del citato art.23bis;
- l’art.12, c.1 ha abrogato l’art.113, cc. 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater DLgs 267/2000;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, che abroga la Direttiva 2004/18/CE, all’art. 12 ha disciplinato gli “Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico” e, in particolare, al paragrafo 3, ha stabilito le condizioni da soddisfare affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato senza applicazione della stessa direttiva anche nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico una attività di controllo come individuata dal paragrafo 1 del medesimo art. 12.

Dal punto di vista degli Enti Locali affidanti il ciclo dei rifiuti, appare necessario evidenziare il complesso quadro normativo-giurisprudenziale di riferimento.

Un primo aspetto di notevole rilevanza è correlato all’individuazione, ai fini del governo e della gestione del servizio, per ambiti sovracomunali.

Si consideri l’art.25, c.4 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012: la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’art. 202 DLgs 3 aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comprende le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito.

Recentemente, con l’art.34, c. 23 DL 179/2012, dopo il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

“Ai sensi dell’art. 200 d.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (sin d’ora, ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

La delimitazione degli ATO è adottata dalla regione sulla base di una serie di criteri, tra i quali il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti, il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali e la cognizione degli impianti di gestione di rifiuti già

realizzati e funzionanti.

A seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art.203 d.lgs. 152/2006, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20 - 26, d.l. 179/2012, conv. con l. 221/2012, e all'art.3 bis d.l. 138/2011, conv. con l. 148/2011.

Sulla base del citato combinato disposto l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti è effettuato dall'autorità d'ambito territoriale ottimale a fronte di una relazione, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Il rinvio alle previsioni dell'ordinamento europeo consente di affermare che l'autorità d'ambito potrà ora scegliere la forma di gestione tra i modelli organizzativi ivi previsti, vale a dire: la procedura di evidenza pubblica, la società mista e la società cd. in house providing. Il legislatore nazionale non esprime preferenze al riguardo. Come affermato dalla giurisprudenza, con art.34 il legislatore nazionale, in definitiva, uniformandosi alla posizione assunta dal giudice costituzionale e, prima ancora, dal giudice europeo, secondo cui deve riconoscersi alle autorità pubbliche degli Stati membri il potere organizzativo di "autoprodottere" beni, servizi o lavori (sentenza 28/3/2013, n. 50), non ha indicato un modello preferibile di affidamento, ma ha rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante la relativa individuazione (TAR Lombardia, Brescia, II, 11.06.2013, n.558).

La previsione statale è recepita dalla legislazione regionale di settore. Infatti, l'art. 13 della legge regionale Abruzzo n.36/2013, di modifica della legge regionale n. 45/2007, prevede che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato secondo le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Il successivo art. 14 prevede, inoltre, che l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviene, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal piano d'ambito (cfr. c.10) Pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore (TAR Toscana, Firenze, II, 8.11.2012, n.1782, TAR Lazio, Latina, I, 15.01.2008, n.41). Nelle more dell'affidamento del servizio da parte dell'autorità d'ambito, deve riconoscersi, dunque, ai Comuni il potere di provvedere autonomamente alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Anche in questo caso la scelta del modello gestionale è rimessa alla discrezionalità dell'ente locale, il quale potrà ricorrere alla procedura di evidenza pubblica, al partenariato pubblico privato, ovvero alla gestione diretta mediante organismo in house". (Avv. Tessarolo, parere in data 29/01/2014 reso al Comune di Sulmona, in atti al prot. 4938 del 30/01/14).

In ogni caso il ruolo del singolo Comune quale ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un ente d'ambito, è sancito dalla legge vigente: in base all'art.198, c.1 DLgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), “Sino all'inizio delle attività del soggetto gestore individuato dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora abrogato ex art.12, c.1 DPR 168/2010”.

Assai rilevante è inoltre il tema delle funzioni associate ex art.19 DL 95 / 2012 convertito in Legge 135/2012 “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. L'art.19, c.1 di cui sopra prevede in particolare quanto segue:

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.”

Tra le funzioni di cui sopra è rilevante notare come alla lettera f) sia prevista l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ... esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)

c) .. (omissis) ...

d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa”.

Tenendo conto di quanto precedentemente esposto, la gestione del ciclo dei rifiuti dovrà essere svolta, ex art.3bis, c.1 DL 138 / 2011, per ambiti territoriali ottimali di dimensione di norma ... non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza. Inoltre, ex art.3bis, c.1bis DL 138 / 2011, le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma. Anche il nuovo art.14, c.30 DL 78/2010 di cui sopra prevede, come visto, il ruolo di definizione, da parte della Regione, della dimensione ottimale che, integrando con quanto all'art.3bis, c.1 DL 138/2011, dovrebbe essere di norma almeno pari al territorio provinciale.

Come già detto la Regione dovrà individuare ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti; l'ente d'ambito, presumibilmente un Comune capofila di una convenzione ex art.30 DLgs 267/2000, disporrà della competenza, tra l'altro, ad individuare la forma di gestione del servizio.

Ad oggi ed alla luce di quanto sopra descritto, in materia di servizi pubblici locali in generale non sussiste un provvedimento di guida a livello nazionale e non si può che far riferimento ai principi di derivazione comunitaria, cosicché le alternative per l'affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:

- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, senza più alcun termine finale, alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.32, lettera a) D.L. 138 / 2011, che individuava il 31.12.2012 quale termine di cessazione degli affidamenti assegnati in assenza di evidenza pubblica e senza limite di valore contrattuale (alla luce dell'incostituzionalità dell'art.4, c.13 D.L. 138 / 2011, che limitava il valore stesso entro i 200.000 euro / anno), purché la società disponga dei requisiti (capitale totalmente pubblico, esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprio ufficio, più parte dell'attività svolta in relazione al territorio dei Comuni soci) individuati dalla storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.11.1999, C-107/98, c.d. Teckal, e richiamati dall'art.113, c.5, lettera c) DLgs 267 / 2000, abrogato dall'art.12, c.1 DPR 168 / 2010, ma sempre valido quale riferimento;
- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.30 DLgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (in via generale il TFUE si occupa del tema della concorrenza al Titolo VII (art. 101 – 109) e della disciplina del mercato unico rispettivamente negli artt. 14, 26 e 27 (mercato interno), 28 e 29 (libera circolazione delle merci), 45 – 66 – Titolo IV (libera circolazione di persone, servizi e capitali), 114 , 115 e 118 (riavvicinamento delle legislazioni);

- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore, come da: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C (2007) 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175 -INI), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456; Deliberazione Autorità Vigilanza Contratti Pubblici n. 309 del 06/12/2007.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762, e dell'abrogazione referendaria dell'art.23-bis d.l. n. 112/2008, è venuto meno il principio della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ogni caso la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- a) valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- b) individuazione del modello più efficiente ed economico;
- c) adeguata istruttoria e motivazione.

2. Gestione del servizio del ciclo dei rifiuti urbani

L'in house providing costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo.

Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature.

Esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche. Il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, legge sul procedimento amministrativo, "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.

Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare; quindi si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, l'in house è protagonista della legislazione di questi ultimi anni, a partire soprattutto dal 2008, in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno: il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012.

Da ultimo, a seguito dell'azzeramento, da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 199/2012, della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo, per quanto di interesse, alla prevista residualità e marginalità del fenomeno dell'in house, la produzione normativa, che nella materia aveva assunto caratteri di continuità di tipo alluvionale, ha avuto una stasi. Successivamente si è leggermente ripresa con:

- l'art. 4, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
- l'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, commi da 20 a 27;
- l'art. 13, comma 25-bis, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9;
- l'art. 13 del d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2014, n. 15;
- la l. 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014.

L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, in quanto può interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.

Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano. Esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza, e nei principi dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.

Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia. Tali principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici, settori ordinari e settori speciali, e sui contratti di concessione.

Sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 28 marzo 2014 sono state pubblicate le nuove direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Si tratta delle direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nei settori speciali e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

La nuova normativa entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e gli Stati membri hanno tempo per recepire le direttive fino al 18 aprile 2016.

Le prime due direttive sostituiscono, rispettivamente, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza, in tema di concessioni, rappresenta novità assoluta.

Le direttive non parlano mai di in house ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e alle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, o agli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a una "persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato"; escludendoli dall'ambito di applicazione delle direttive. Il riferimento normativo è all'art. 12 della direttiva appalti (2014/24/UE), all'art. 28 della direttiva settori speciali (2014/25/UE) e all'art. 17 della direttiva concessioni (2014/23/UE).

I principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di in house sono stati in gran parte recepiti e codificati, anche se vi sono alcune precisazioni e novità in tema di requisiti. All'individuazione di una relazione in house consegue, come effetto, l'esclusione dall'applicazione delle direttive appalti e concessioni.

La disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata azzerata a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del d.l. n. 138/2011 da parte della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012. Dal che è conseguita l'applicazione diretta della normativa europea: le norme del TFUE, in particolare, l'art. 106, i principi del Trattato e quelli enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Poi c'è stata la mini riforma di cui all'art. 34 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, commi da 20 a 27, che ha toccato anche l'in house, esclusi i settori cosiddetti speciali.

Come per le altre modalità di affidamento del servizio: gara, e costituzione di una società mista previa gara cosiddetta a doppio oggetto, ossia per la scelta del socio e la gestione del servizio, anche l'affidamento in house deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012).

In particolare, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell'ambito di una procedura di evidenza pubblica, il valore delle compensazioni deve essere calcolato sulla base dei costi di un'azienda media gestita in modo efficiente. Invero le compensazioni eccedenti quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico possono tradursi nell'attribuzione di un indebito vantaggio che può falsare la concorrenza dando luogo ad un aiuto di Stato (si veda l'allegato al regolamento CE n. 1370/2007).

L'affidamento diretto cosiddetto in house è istituto di origine comunitaria. La Corte di Giustizia ha identificato le condizioni fondamentali per ricorrervi nel "controllo analogo" sulla società da parte degli enti soci e nella "destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante", oltre che nella totalità della partecipazione pubblica. Alla Corte di Giustizia si è conformata la giurisprudenza interna, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832.

In tal senso si configura una relazione in house solo allorché tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica "...solo nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale

eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano...” (sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98).

Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 439).

La figura si fonda sull'assunto per cui non vi è lesione del principio comunitario della concorrenza allorquando possa escludersi che l'azienda affidataria sia un vero imprenditore, circostanza che si verifica ogniqualvolta questa agisca in assenza del così detto rischio di impresa, rilevando solo quale braccio operativo dell'amministrazione, o longa manus della stessa. Si verifica così una relazione tra due soggetti che sono solo formalmente, ma non sostanzialmente, distinti.

3. Sussistenza dei requisiti previsti dal diritto comunitario per l'affidamento in house del servizio

- A. Integrale partecipazione pubblica;**
- B. Controllo analogo;**
- C. Prevalenza dell'attività.**

A. Integrale partecipazione pubblica.

Secondo la Corte di Giustizia, Grande sezione, 8 aprile 2008, n. 337, “La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società esclude, in ogni caso, che l'amministrazione aggiudicatrice abbia su detto ente un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi”.

La Corte di Giustizia è passata da un orientamento iniziale più rigoroso ad un orientamento più concreto e sostanzialista: la presenza dei soci privati viene considerata ostativa all'affidamento diretto solo se tale partecipazione sussista al momento della stipula della convenzione (C-371/05 e C-573/07 SEA). La giurisprudenza nazionale, più restrittiva, impone invece che la partecipazione pubblica permanga per tutta la durata della vita della società e sia garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2009, n. 591).

La totale partecipazione pubblica nella società in house distingue il fenomeno dell'in house da quello delle società miste, che è una delle forme di partenariato pubblico-privato (nella specie istituzionalizzato, cosiddetto PPPI): in tal senso, espressamente, Cons. Stato, sez. II, parere, 18 aprile 2007, n. 456 e Cons. Stato, ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1.

A tal proposito si rimanda all'art. 1.3 dello Statuto Cogesa s.p.a. a mente del quale “*Stante la natura a totale capitale pubblico locale della società, possono essere soci della società “Cogesa s.p.a.” in esclusiva gli enti locali individuati dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., nonché, se la legge lo consente, ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali. E’ esclusa tassativamente la partecipazione di soggetti privati*”.

“...Il Comune di Sulmona, titolare di una partecipazione azionaria nella società CO.GE.SA spa, intende affidare alla predetta società la gestione del ciclo integrale dei rifiuti, non avendo l'autorità d'ambito, allo stato, provveduto ad affidare il servizio al gestore unico.

La soc. Cogesa s.p.a. è una società a totale partecipazione pubblica, la quale si è dotata di un sistema di controllo atto a configurare il rapporto di delegazione interorganica caratterizzante la gestione cd. in house providing...” (Avv. Tessarolo, parere in data 29/01/2014 reso al Comune di Sulmona, in atti al prot. 4938 del 30/01/14).

Si rimanda pertanto all'allegato 1.

B. Controllo analogo

Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l'in house e quello di più difficile individuazione. La nozione di “controllo analogo” impone l'esercizio, da parte dell'ente pubblico controllante, di un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l'ente pubblico abbia un'influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società.

La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza

determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti” (Corte di Giustizia, 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, Parking Brixen). Il controllo tra l’ente locale socio e la società affidataria deve andare ben oltre quello esercitabile in qualità di semplice socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo c. Comune di Busto Arsizio, Consiglio di Stato n. 1181/2014).

Da ciò ne consegue che la possibilità di influenza determinante, la quale si deve manifestare in un controllo effettivo e strutturale sul soggetto in house, anche se non comporta l’annullamento di tutti i poteri gestionali dell’affidatario in house, è incompatibile con il rispetto dell’autonomia gestionale da parte dello stesso (Corte Cost. 28 marzo 2013, n. 50).

Il “controllo analogo” si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione.

Il Comune di Sulmona detiene n. 200 azioni della Società Cogesa s.p.a. su un totale di n. 1200. Stante la impossibilità di esercitare un controllo sulla società in via autonoma per insufficienza del pacchetto azionario, è necessario che il controllo sulla società, affinché sia effettivo, venga esercitato congiuntamente agli altri enti locali soci.

Nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti: il cosiddetto controllo analogo congiunto.

Dall’abbondante giurisprudenza amministrativa in materia di requisiti per gli affidamenti in house in capo a soggetti partecipati da una pluralità di enti pubblici, si prendano in considerazione le pronunce che seguono:

- Corte di giustizia europea, Sez. III, 29/11/2012 n. C-183/11 (ASPEM Varese SpA);
- Corte di Giustizia UE (Terza Sezione) del 13 Novembre 2008. Coditel Brabant SA contro Commune d’Uccle e Région de Bruxelles-Capitale. Causa C-324/07;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 8 Marzo 2011 n. 1447;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 29 Dicembre 2009 n.8970;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 26 Agosto 2009 n.5082;
- Consiglio di Stato, Sez. V, 9 Marzo 2009 n. 1365.

Si veda, altresì, Consiglio di Stato, sezione V, 24/09/2010, specificamente riferita ad ASM Pavia SpA: “Secondo orientamento consolidato di questo Consiglio, da cui non v’è motivo di discostarsi, nel caso di affidamento in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082; Cd.S. 9 marzo 2009, n. 1365). Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato, come nella fattispecie in esame, della totalità degli enti pubblici soci (v. pure C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514)”.

Gli strumenti a mezzo dei quali si realizzano le condizioni prescritte dalla giurisprudenza sopra citata sono individuabili nello statuto consortile, nei contratti di servizio, nella convenzione che deve sussistere tra gli enti consorziati. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma soprattutto attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgono il necessario controllo costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato.

A tal fine l’Amministrazione Comunale si è dotata di un Regolamento delle attività di indirizzo e

controllo sulle società controllate e partecipate, approvato con Deliberazione C.C. n.32 del 5/7/14 e D.G. n 223 del 25/8/14 con le eventuali modifiche che a quest'ultima saranno apportate dal Consiglio Comunale.

Tale Regolamento ha portata generale in quanto l'art. 1 dello stesso, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione", dispone come segue:

"Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali il Comune di Sulmona (di seguito Comune) attua le funzioni di indirizzo e controllo delle società di capitali, sia esercenti servizi pubblici locali che strumentali (di seguito società), su cui esercita il cosiddetto "controllo analogo" ovvero la funzione di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina sui gruppi societari di cui all'art. 2497 c.c.

Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'ente riguardo all'attività dei propri uffici, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati.

Per le altre società partecipate nelle quali il Comune non esercita tale controllo o direzione e coordinamento, nonché per gli altri organismi partecipati diversi dalle società di capitali (fondazioni, istituzioni, associazioni etc.), le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagnie proprietaria".

Dato atto, quindi, che trattasi, nel caso di specie di Regolamento applicabile sia alle società partecipate esercenti servizi pubblici locali che alle società cd. strumentali, siano esse attualmente partecipate che oggetto di futura acquisizione, il Regolamento disciplina le condizioni, gli strumenti e le modalità atte a garantire la sussistenza e la permanenza del controllo analogo sulle società a prescindere dalla quota di capitale sociale detenuto consentendo, in particolare, sia l'effettività di un controllo analogo esercitato autonomamente (Parte Prima, artt. 1 - 15), sia l'esercizio di un controllo analogo congiunto nel caso in cui la partecipazione societaria sia detenuta unitamente ad altri Soci pubblici (Parte Seconda, artt. 16 – 19).

Il Comune di Sulmona si è dotato, altresì, di una convenzione, ex art. 30 TUEL approvata con Deliberazione di C.C. n. 33 del 5/7/47 e D.G. n 224 del 25/08/2014 per l'esercizio congiunto del controllo analogo su Cogesa s.p.a., con le eventuali modifiche che a quest'ultima saranno apportate dal Consiglio Comunale.

L'art. 5.3 dello Statuto di Cogesa s.p.a. statuisce, infatti, che *"il controllo analogo può estrarrese sotto forma di controllo individuale da parte dei singoli comuni e/o enti pubblici, ma è anche possibile che esso si realizzzi attraverso modalità collettive che vedono cioè la partecipazione congiunta di tutti i comuni e gli enti pubblici soci ad una forma di controllo collettivo previo patto parasociale disciplinato da apposita convenzione pubblica da essi sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e/o se costituita, mediante l'autorità d'ambito o altra forma interlocale contemplata dalla legislazione nazionale e/o regionale in relazione alla organizzazione e/o gestione di determinati servizi pubblici locali".*

Si da atto, quindi, che il Comune di Sulmona, unitamente agli altri Soci, nel confermare la natura di Cogesa s.p.a. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, intende realizzare un controllo congiunto sulla Società, quale "società in house providing", analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante la sottoscrizione di un accordo avente natura di Convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L., in seguito per brevità denominata anche Convenzione.

I punti più salienti della suddetta Convenzione, che costituisce lo strumento giuridico per garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte degli Enti locali soci, su Cogesa s.p.a., secondo le prescrizioni emergenti dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, si possono così sintetizzare:

- creazione di un organismo ad hoc di controllo denominato "Comitato di indirizzo strategico e di controllo" composto dai sindaci degli enti locali soci o loro delegati, cui compete l'espressione di pareri preliminari sulle materie oggetto di deliberazione della Assemblea ordinaria nonché il rilascio di autorizzazione preventiva sugli atti più importanti della Società, art. 3 della Convenzione;
- obbligo per gli Enti locali soci di votare in assemblea, su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci, in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai Comuni direttamente interessati in seno al Comitato, art. 3 comma 7 convenzione;
- obbligo, per la Società, di trasmettere al Comitato una relazione semestrale nonché, semestralmente,

- di idonei riferiti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della Società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi;
- creazione di un ufficio del controllo analogo congiunto, a fini programmatore e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza del Comitato, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL, art. 5 convenzione.

Sulla base di una valutazione unitaria e globale dei riferiti indici ricostruttivi dell'assetto organizzativo connotante struttura e funzione della società affidataria Cogesa s.p.a. ed i rapporti tra la società predetta e i Comuni soci affidanti, si deve giungere alla conclusione che ricorre un modulo organizzativo istituzionalizzato fondato sullo statuto sociale, sull'organismo intercomunale costituito in forza di convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e sui singoli contratti di servizio, e dunque su strumenti organizzativi espressamente riconosciuti dall'ordinamento, il quale assoggetta l'attività della società affidataria, anche sul piano dell'effettività, a poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dei Comuni soci affidanti, sganciati dall'entità della partecipazione societaria e divergenti dal comune modello societario codicistico, che appaiono indubbiamente idonei ad integrare il requisito del controllo analogo; nella stessa direzione anche le norme statutarie di Cogesa s.p.a. – art. 14 - che prevedono un aumento dei poteri decisori dell'assemblea sociale rispetto al C.d.a., divergente dal modello ordinario.

C. Prevalenza dell'attività

Il legislatore stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi. In relazione alla capacità di smaltimento delle singole realtà territoriali, il nuovo disposto prevede che bisogna garantire l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali e che devono essere utilizzati gli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (Codice dell'Ambiente). Il sistema di smaltimento deve basarsi sull'utilizzo di metodi e tecnologie quanto più idonei possibili al fine di garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. La nuova disposizione in relazione ai luoghi in cui è possibile effettuare lo smaltimento, mentre garantisce la libera circolazione sul territorio nazionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate a recupero, al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, stabilisce il divieto a smaltire rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatto salvo eventuali accordi interregionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

La prevalenza dell'attività con l'ente affidante, ossia le prestazioni, deve essere destinata in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

Secondo la Corte di Giustizia un'impresa svolge la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene se l'attività di detta impresa è destinata principalmente all'ente stesso e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. Inoltre, nell'ipotesi in cui diversi enti detengono un'impresa, la condizione medesima può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati. Così che l'attività da prendere in considerazione, nel caso di un'impresa detenuta da vari enti, è quella realizzata da detta impresa con tutti questi enti (Corte di Giustizia CE, 11 maggio 2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio).

“... Il servizio reso dalla società ai comuni non soci risponde alle previsioni dei piani regionali e provinciali dei rifiuti, il quale individuano gli impianti di trattamento gestiti dalla società come impianti conferitari dei rifiuti prodotti nei territori dei comuni conferenti, nonché dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione alla società, che prevede un quantitativo di trattamento di 50.000/anno tonnellate.

Sul punto deve rilevarsi che l'art. 182 bis, c. 1, d.lgs. 152/2006 dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine, tra l'altro, di permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, onde ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

L'art. 199 d.lgs. 152/2006 aggiunge che i piani provvedono ad assicurare che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti. Il giudice amministrativo, di recente, ha precisato che "Va (...) esclusa la possibilità di estensione ai rifiuti diversi da quelli urbani non pericolosi del principio specifico dell'autosufficienza locale nello smaltimento e va invece applicato anche ai rifiuti "speciali" non pericolosi il diverso criterio, pure previsto dal legislatore, della specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato dal criterio della prossimità, considerato il contesto geografico, al luogo di produzione, in modo da ridurre il più possibile la movimentazione dei rifiuti (Cons. Stato, VI, 19.02.2013, n.993).

5. La normativa europea non indica una percentuale minima caratterizzante il requisito della "prevalenza dell'attività".

Come chiarito di recente anche dal giudice nazionale, "Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi" (Cassaz., ssuu, 25.11.2013, n.26283). La valutazione del requisito in questione non deve porsi, però, in termini solo quantitativi, avuto esclusivo riguardo, cioè, al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, ma deve tenersi conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga (Cassaz., ss.uu., n.26283/2013, cit., C. cost., 23.12.2008, n.439, C. giust. 11.05.2006, C 340/04, sent. Carbotermo).

In definitiva, anche dal requisito della prevalenza dell'attività deve dedursi che l'organismo in house è sostanzialmente privo della vocazione commerciale in quanto lo svolgimento dell'attività "ulteriore" assume una valenza meramente strumentale e accessoria rispetto alla prestazione del servizio d'interesse generale dallo stesso svolto in via principale (cfr., ancora Cassaz., ssuu, n.26283/2013)...” (Avv. Tessarolo, parere in data 29/01/2014 reso al Comune di Sulmona, in atti al prot. 4938 del 30/01/14).

In data 26.02.2014 è stata emanata la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale UE del 28/3/2014). La nuova disciplina entra in vigore il 20°giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE e gli stati Membri hanno tempo per recepire la direttiva fino al 18 aprile 2016; il riferimento normativo in questione è all'art.12.

Pertanto è stato chiesto un parere al 1° Settore-Ufficio Legale del Comune con nota n 32881 del 08/08/2014 sull'applicabilità oggi dell'entità della prescritta prevalenza della misura come indicato nella direttiva 2014/24/UE, dell'attività di Cogesa s.p.a. che risulta svolgere a favore dei Comuni soci.

In data 20.08.2014 prot. 34671 è stato rimesso il parere di seguito testualmente riportato:

“...OGGETTO: Parere relativo alla Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 (Art. 12).

Con riferimento alla tematica in oggetto, la sottoscritta, in qualità di Funzionario dell'Ufficio Legale, significa quanto appresso.

Come è noto, il Legislatore comunitario, con le cd. Direttiva Appalti 2014/24/UE e Direttiva Concessioni 2014/23/UE ha di recente approvato una complessa riforma del diritto dei contratti pubblici che, oltre ad introdurre numerose innovazioni nella specifica materia, ha altresì, conferito piena dignità ed efficacia normativa a taluni principi, in precedenza affidati alle enunciazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea.

Queste ultime, consolidatesi nel tempo, erano già inconfondibilmente assunte a vero proprio diritto vivente, tanto da ricevere puntuale osservanza da parte degli operatori del settore.

I parametri essenziali per il modulo dell'affidamento diretto, anche denominato "in house providing" erano stati, per l'appunto definiti dalla giurisprudenza comunitaria nel 1999 con la nota "sentenza Teckal", che li individuava, oltre che nella totale partecipazione pubblica, nel "controllo analogo" - inteso come possibilità di effettivo controllo da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice sul gestore del servizio, equiparabile a quello esercitabile sui propri organi - e nell'attività prevalente - vale a dire svolgimento, da parte della società affidataria in house, della maggior parte della propria attività in favore dell'ente locale affidante.

Orbene, la Direttiva 2014/24/UE, all'art. 12 non solo espressamente codifica gli indicati elementi costitutivi dell'affidamento in house ma, altresì formula, con riguardo, al requisito della prevalenza, una ulteriore specificazione quantitativa - in precedenza non delineata dal supremo Organo di Giustizia dell'Unione Europea - laddove fissa nella misura dell'80 %, l'entità della prescritta prevalenza dell'attività che la persona giuridica controllata deve svolgere in favore della amministrazione aggiudicatrice affidante.

Tutto ciò premesso, la questione sottoposta a questo Ufficio, concerne l'esatta individuazione per gli Stati membri, del limite temporale per conformarsi alla Direttiva Appalti, atteso che la stessa esige un'apposita normativa di attuazione da parte del Legislatore italiano e che, all'art. 90, detta scadenza viene stabilita in oltre due anni, ovvero alla data del 18 aprile 2016.

Il predetto termine di recepimento, indicato in maniera chiara da tale disciplina comunitaria, sembra prima facie applicarsi all'intero corpo normativo in parola, ma dagli approfondimenti svolti è emerso un differente orientamento dottrinale, proprio con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12.

Due distinti ordini di motivi, elaborati dagli studiosi della materia, farebbero infatti, propendere in favore di una immediata entrata in vigore della nuova regolamentazione dell'in house providing, delineato nella Direttiva comunitaria 2014/24/UE.

Dirimente, a tal riguardo, appare l'argomentazione secondo cui verrebbe qui in rilievo una materia affidata in via esclusiva alla competenza del Legislatore europeo, in quanto diretta emanazione dei Trattati e per ciò stesso sottratta al potere legislativo nazionale facente capo ai singoli Stati dell'Unione Europea.

Il Trattato dell'Unione Europea, invero, all'art. 106 dispone che "le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione". Di seguito è, altresì, precisato che apposite direttive comunitarie potranno essere emanate al fine di dare - come nell'ipotesi all'esame - concreta attuazione alla regola previamente fissata.

Conseguentemente, i requisiti essenziali dell'istituto in questione, come quello della prevalenza delle attività svolte a favore della pubblica amministrazione - quantificata nella misura dell'80% dall'art. 12 - fanno parte di un nucleo normativo che si connota per essere, oltre che intangibile da parte del Legislatore italiano, anche di immediata rilevanza all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale.

A conferma della diretta applicabilità dell'art. 12, l'ulteriore rilievo per cui le disposizioni concernenti l'in house providing, nel tradurre in dato normativo elementi di, principio dettati a suo tempo dalla giurisprudenza comunitaria, valgono a definire questioni alquanto controverse nel diritto europeo degli appalti - si pensi al concetto stesso di prevalenza ed alla sua quantificazione - e, come tali, sarebbero assimilabili ad atti di interpretazione autentica, la cui efficacia non può che decorrere dall'entrata in vigore della Direttiva, giammai dalla scadenza del termine di recepimento.

In definitiva, relativamente alla disciplina comunitaria dell'in house providing si è formata in dottrina un'opinione favorevole, per le ragioni sopra descritte, all'immediata applicazione delle prescrizioni in essa contenute, con ciò derogando all'ampio termine biennale di recepimento stabilito nell'art. 90.

Un differente determinarsi da parte di questo Comune, sebbene in astratto ipotizzabile, non sembra allo stato suscettibile di congrua e giuridicamente fondata legittimazione.

In tal senso si conclude il presente parere che costituisce manifestazione di giudizio, giammai di volontà ed, in quanto tale, lascia impregiudicate le discordanti valutazioni eventualmente svolte dal competente Ufficio.

Cordiali saluti.

Il Funzionario dell'Ufficio Legale

Avv. Marina Fracassi

"

Come già emerso nella trattazione che precede , il servizio reso dalla società Cogesa s.p.a. ai comuni non soci risponde alle previsioni dei piani regionali e provinciali dei rifiuti e dunque "obbligatoriamente" effettuata dalla società e non risponde ad una sua iniziativa a scopo commerciale.

In particolare, l'avvocato Tessarolo nel parere reso al Comune di Sulmona evidenzia che:

"...6. Nel caso di specie, come rilevato, CO.GE.SA spa svolge la maggioranza della propria attività a beneficio degli enti locali soci.

La restante attività è svolta a favore di altri enti locali, i quali, pur non possedendo partecipazioni, sono tenuti a riversare negli impianti gestiti dalla società i rifiuti prodotti nei rispettivi territori.

Lo svolgimento dell'attività "ulteriore" di CO.GE.SA spa è, dunque, "obbligatoriamente" assunta dalla società e non risponde ad una sua iniziativa di sviluppo imprenditoriale tesa a porre la società sul mercato in concorrenza con altri operatori.

In effetti, considerate le segnalate previsioni del piano regionale e provinciale dei rifiuti e la dislocazione degli impianti ivi contenuta, nonché le disposizioni normative in materia, allo stato non si può ritenere sussista, (anche) per la parte di attività che CO.GE.SA spa svolge a favore dei Comuni non soci, una

situazione di effettivo mercato sul territorio tale da configurare l'esistenza dei presupposti della concorrenza tra diversi operatori ivi operanti. In ragione di ciò (attuale assenza sostanziale di un sistema concorrenziale sul territorio e svolgimento di un'attività che la società non può rifiutarsi di esercitare, finalizzata, vieppiù, al soddisfacimento di pubblici interessi soggetti a tutela "rafforzata", quale quelli di rilevanza ambientale), l'esercizio da parte di CO.GE.SA spa di attività a favore di enti locali non soci si ritiene non configuri un elemento atto a conferirle quella vocazione commerciale considerata fuorviante rispetto allo schema europeo della gestione cd. in house providing.

Peraltro, la giurisprudenza europea non esclude che l'organismo in house possa anche svolgere attività a favore di soggetti terzi, pur di natura privata, in quanto l'esistenza di un potere siffatto non è sufficiente per ritenere che la società abbia una vocazione commerciale che rende precario il controllo degli enti che la detengono (cfr. C. Giust. SEA, 10.09.2009, C- 573/07)...”. (Avv. Tessarolo, parere in data 29/01/2014 reso al Comune di Sulmona, in atti al prot. 4938 del 30/01/14).

Si mette in evidenza che la ratio del requisito della prevalenza è quella di evitare che una società con soci pubblici possa distorcere il libero mercato, cagionando danni alla libera concorrenza.

Occorre valutare se l'attività svolta dal COGESPA s.p.a. per Enti pubblici che non fanno parte della compagine sociale, possa essere considerata rilevante ai fini del calcolo dell'attività non prevalente della società, in quanto occorre verificare se l'attività del COGESPA s.p.a. possa cagionare una distorsione del mercato di riferimento e se l'attività della Società verso enti non soci sia frutto non di una libera scelta di mercato, ma di previsioni normative che portano il COGESPA s.p.a. a non essere nella condizione di poter rifiutare i conferimenti da enti non soci.

Da una verifica della normativa vigente si evince che il conferimento dei rifiuti deve sottostare per legge (Codice dell'ambiente d. lgs 152/2006) alle regole della prossimità degli impianti di trattamento finalizzato allo smaltimento e smaltimento dove conferire i rifiuti rispetto al luogo di produzione dei medesimi. Pertanto, è attuazione di una regola legislativa il conferimento presso la discarica del COGESPA s.p.a. dei rifiuti provenienti da enti pubblici della provincia di L'Aquila e anche di altre province, qualora sia verificato che tali conferimenti siano effettuati in attuazione della regola della prossimità dell'impianto più idoneo e vicino rispetto al luogo di produzione dei rifiuti, regola della prossimità che, come è noto, è basata sul concetto di ridurre la durata del trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo dello smaltimento.

Inoltre, il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede che impianti di trattamento finalizzato allo smaltimento e smaltimento COGESPA s.p.a. debbano ricevere un certo quantitativo di rifiuti; il raggiungimento di tale soglia, se non è frutto di un vero e proprio obbligo, è un ulteriore elemento a riprova che la Società non possa cagionare una distorsione della concorrenza mercato.

Dunque, dalle verifiche istruttorie condotte dal Comune di Sulmona si può agevolmente concludere che l'attività di COGESPA s.p.a. verso enti non soci non può essere considerata rilevante ai fini del calcolo della prevalenza del fatturato. Inoltre, la circostanza che il fatturato del CO.GE.SA s.p.a. relativo ai conferimenti dei Comuni non soci non sia rilevante ai fini della verifica del requisito della prevalenza è confermata in modo decisivo dal contenuto della deliberazione della G.R.A. n. 1 del 2 gennaio 2014 avente ad oggetto “D.L.gs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. D.G.R. n. 919 del 27.12.2012. Autorizzazione sino al 31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi”. Tale deliberazione, nel premettere che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbana, e dando atto che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e/o loro Società S.p.a interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, ha autorizzato una proroga, sino al 31.12.2014, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett v) della L.R. 45/2007 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o ambiti territoriali (ATO) diversi, tra cui espressamente l'impianto gestito da Co.ge.sa s.p.a. La Giunta Regionale, con la predetta deliberazione, ha stabilito altresì di riservarsi ulteriori proroghe del termine, in relazione all'evolversi della situazione di criticità nei territori provinciali interessati. Si evidenzia che tale disciplina regionale provvisoria, relativa al trasferimento interprovinciale ed interregionale dei rifiuti urbani indifferenziati, ha ormai acquisito un carattere di stabilità, trovando origine a partire dal 2008 (DGR. 231/2008) e conferma con proroghe semestrali ed annuali fino ad oggi.

Peraltro va precisato che l'impianto di smaltimento Cogesa spa risulta, allo stato, l'unico esistente in Provincia dell'Aquila e, comunque, in una distanza di circa 100 km e pertanto, ai sensi della citata prescrizione regionale, anche da un punto di vista del costo del trasporto nonché dell'impatto ambientale

relativo all'attività di trasporto, assurge ad unico sbocco possibile per il trasferimento dei rifiuti provenienti da comuni non soci.

E' agevole rilevare che il contenuto della delibera citata dimostra chiaramente che il Co.ge.sa s.p.a è obbligato ad ospitare i rifiuti provenienti da territori ricompresi nelle Province e/o ambiti territoriali diversi. In sintesi nel considerare:

a) il parere dell'Ufficio Legale del Comune sulla immediata applicazione della disciplina comunitaria dell'in house providing, parere espresso solo su dottrina, evidentemente perché non esiste giurisprudenza in materia, mentre l'art. 90 della Direttiva 2014/24/UE prevede che gli Stati Membri abbiano tempo per recepire la stessa sino al 18/04/2016

b) il parere dell'avv. Tessarolo sulla vocazione non commerciale dell'attività svolta da Cogesa s.p.a nei confronti dei comuni non soci

c) il rispetto del criterio di prossimità dell'impianto che prevede il legislatore nello stabilire lo smaltimento dei rifiuti attraverso le migliori tecniche disponibili, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici complessivi e che, quindi, devono essere utilizzati gli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta del rifiuto stesso, al fine di ridurre i movimenti di essi

d) il rispetto del criterio di specializzazione dell'impianto di smaltimento integrato che prevede il legislatore nello stabilire lo smaltimento dei rifiuti attraverso il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianto di smaltimento garantendo l'efficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali, basandosi sull'utilizzo di metodi e tecnologie quanto più idonei possibili al fine di garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica

e) le attività attribuite a Cogesa s.p.a. dalla disciplina regionale sono "obbligatoriamente" assunte dalla Società e non rispondono ad una sua iniziativa di sviluppo imprenditoriale; infatti la Società è la sola che con il suo impianto è stata capace di far fronte alla grande esigenza di trattamento e smaltimento, emersa e manifestata dal Comune di L'Aquila al fine di gestire l'emergenza rifiuti creatasi nei comuni del cosiddetto cratero e conseguente ai disastrosi eventi sismici del 2009

f) la sentenza della Corte di Cassazione del 15/02/2012 n. 3294 in cui si è ribadita la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale, che va considerata un tributo e non una tariffa commerciale, ex art. 3-4 D.P.R. 633/1972. Il Comune di Sulmona, in tal senso, ha applicato dapprima la TARSU, successivamente la TARES e poi la TARI. Pertanto, non risulta nemmeno sussistere uno strumento atto a correlare legittimamente, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto

g) il provvedimento della G.R.A. n. 1 del 2 gennaio 2014 avente ad oggetto "D.L.gs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. D.G.R. n. 919 del 27.12.2012. Autorizzazione sino al 31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi" che, oltre a quanto sopra espresso, è finalizzato a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana ed a evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché ad evitare eventuali problematiche di ordine pubblico o ripercussioni negative per l'immagine delle realtà interessate.

Quanto sopra premesso si riportano i conteggi della prevalenza dell'attività svolta dalla Società e distinti per anno: 2011, 2012, 2013; i dati sono stati desunti dall'allegato 2 e dai Bilanci sociali, pubblicati sul sito www.cogesambiente.it.

Si ricorda che l'attività relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prevista dal d.lgs n.152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti attività (attività ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui alla tabella successiva):

1. spazzamento
2. raccolta e trasporto
3. trattamento per il recupero
4. trattamento per lo smaltimento
5. smaltimento.

Le attività di cui ai n. 1, 2 e 3, per quanto sopra riportato, sono legate alla discrezionalità aziendali, mentre le attività 4 e 5 sono soggette alla pianificazione impiantistica regionale di localizzazione degli impianti di

trattamento dei rifiuti.

Ciò è scaturito, come già detto, dalle emergenze che si sono create in altri sub ambiti o provincie, dal momento che queste aree sono sprovviste di idonei impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. L'impianto del COGESA s.p.a., sulla base dei principi di sussidiarietà nonché di prossimità e di specializzazione dell'impiantistica posseduta, si è reso disponibile su disposizioni regionali al fine di risolvere il problema di smaltimento dei suddetti rifiuti prodotti da enti locali (comuni) non soci della società medesima. E' necessario sottolineare che nella Provincia di L'Aquila vi è l'esistenza di due soli impianti di trattamento per il rifiuto indifferenziato: COGESA S.p.A.(Sulmona) ed ACIAM S.p.A. (Avezzano).

Come noto, nello scenario del Piano Regionale 2014 - 2020, pubblicato sul sito della Regione Abruzzo, i due impianti si specializzeranno rispettivamente: quello di COGESA s.p.a. a trattare e smaltire tutto il rifiuto urbano indifferenziato prodotto nella provincia di L'Aquila con la futura produzione di C.S.S. (Combustibile Solido Secondario), mentre quello di ACIAM s.p.a. a trattare il rifiuto organico prodotto anch'esso in tutto la Provincia di L'Aquila. Questo scenario si basa sull'espansione delle raccolte domiciliari che a regime in tutta la Provincia porteranno a produrre un quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pari alla potenzialità dell'impianto di trattamento meccanico e biologico del COGESA S.p.A..

Dall'analisi dei bilanci sociali del 2011, 2012 e 2013 si desumono le seguenti voci correlate alle attività di cui sopra

n.	Attività ciclo integrato dei rifiuti urbani	Anno 2011		Anno 2012		Anno 2013	
		Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)
1	Spazzamento, Raccolta e Trasporto	€ 1.394.739,94	€ 38.954,90	€ 2.344.592,61	€ 290.466,32	€ 2.250.187,81	€ 206.983,08
2	Trattamento per il recupero	€ 550.717,01	€ 193.736,35	€ 738.843,13	€ 49.961,54	€ 479.106,21	€ 79.620,47
3	Trattamento per lo smaltimento e smaltimento	€ 1.578.252,41	€ 3.807.110,64	€ 1.333.050,89	€ 3.644.302,47	€ 2.091.717,37	€ 3.866.319,20
4	Valore totale della produzione	1A+2A+3A=	1B+2B+3B=	1A+2A+3A=	1B+2B+3B=	1A+2A+3A=	1B+2B+3B=
		€ 3.523.709,36	€ 4.039.801,89	€ 4.416.486,63	€ 3.984.730,33	€ 4.821.011,39	€ 4.152.922,75
5	Totale ciclo integrato dei rifiuti comuni soci più comuni non soci (4A+4B)	€	7.563.511,25	€	8.401.216,96	€	8.973.934,14
6	Ciclo integrato dei rifiuti eccetto il trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci (5-3B)	€	3.756.400,61	€	4.756.914,49	€	5.107.614,94
7	Valore della prevalenza in % (4A/6)	93,81%		92,84%		94,39%	

L'attività nei confronti dei Comuni non soci è limitata al servizio di trattamento meccanico - biologico finalizzato allo smaltimento e smaltimento per motivi legati principalmente alle disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/11 rilasciata in data 9/12/2011 dalla Regione Abruzzo, che prevede un quantitativo di trattamento per l'impianto di Sulmona di tonnellate 47.839/anno. Ciò ha reso possibile, da un lato l'essere coerenti con le indicazioni della Regione Abruzzo, dall'altro il mantenere particolarmente contenuti i costi di trattamento nei confronti di tutti i Comuni conferitori in modo da permettere, nel contempo, l'abbattimento delle tariffe di trattamento applicate a tutti i comuni.

Le attività di trattamento meccanico - biologico finalizzato allo smaltimento e smaltimento inoltre sono state incrementate negli anni con l'emanaione dell'autorizzazione AIA della Regione Abruzzo n. 129/2009 e, successivamente, con la n. 9/2011. Tale ultima autorizzazione è stata rilasciata per esigenze di trattamento-smaltimento emerse e manifestate dal Comune di L'Aquila, al fine di gestire l'emergenza rifiuti creatasi nei comuni del cosiddetto Cratere conseguenti ai noti eventi sismici del 2009; il quantitativo conferito da parte dello stesso Comune di L'Aquila negli anni 2009-2010-2011- parte 2012-2014 è stato complessivamente di t. 79.887,74.

Ciò ha inoltre evitato alla Regione Abruzzo il sorgere di tutte quelle problematiche relative all'ambiente e all'igiene pubblica, istituti costituzionalmente protetti, scaturenti dal mancato inserimento nella programmazione e pianificazione regionale dell'impianto della Società Cogesa s.p.a.

Considerando le quote di fatturato al netto delle attività imposte dalla Regione Abruzzo e specificatamente le quote derivanti dalla pianificazione impiantistica regionale di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, limitatamente all'attività di trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci, che potrebbero far prefigurare una distorsione del mercato, si evince che la percentuale del fatturato derivante dall'attività svolta nei confronti dei comuni soci, per gli anni 2011, 2012 e 2013 è, rispettivamente: 93,81 %, 92,84 % e 94,39%; la restante parte variabile dal 5,61% al 7,16% viene comunque svolta per altri enti pubblici (comuni) non soci.

Fatta questa particolare considerazione, l'attività ha una prevalenza nei confronti dei comuni soci attestata al 94,39% per il 2013 ed aumenterà a fronte dei presumibili futuri affidamenti da parte dei comuni soci di Sulmona, di Castel di Sangro ed altri Comuni i quali completerebbero la gestione del loro ciclo integrato oggi limitata al trattamento finalizzato allo smaltimento ed allo smaltimento (che per il comune di Sulmona ammonta a circa € 1.280.000,00 per il 2013), con l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto (che per il comune di Sulmona è di circa € 2.200.000,00 per il 2013). In tal caso il fatturato avrà un valore della prevalenza ammontante a circa il 99,38%.

Si riporta di seguito la tabella redatta secondo lo schema delle precedenti e riportante la stima presunta del valore della prevalenza dell'attività di Cogesa s.p.a., tenendo conto dell'affidamento dei servizi di igiene urbana entro il prossimo 2015 alla Società Cogesa s.p.a. da parte dei Comuni di Sulmona, di Castel di e di altri comuni (i valori sono stati forniti dalla stessa Società):

		Anno 2015	
n.	Attività ciclo integrato dei rifiuti urbani	Comuni soci (A)	Comuni non Soci (B)
1	Spazzamento, Raccolta e Trasporto	€ 5.101.000,00	€ -
2	Trattamento per il recupero	€ 750.000,00	€ 50.000,00
3	Trattamento per lo smaltimento e smaltimento	€ 2.201.000,00	€ 3.756.000,00
4	Valore totale della produzione	1A+2A+3A= € 8.052.000,00	1B+2B+3B= € 3.806.000,00
5	Totale ciclo integrato dei rifiuti comuni soci più comuni non soci (4A+4B)	€	11.858.000,00
6	Ciclo integrato dei rifiuti eccetto il trattamento per lo smaltimento e smaltimento dei comuni non soci (5-3B)	€	8.102.000,00
7	Valore della prevalenza in % (4A/6)		99,38%

4. Ragioni della scelta dell'affidamento in house, economicità della gestione

- A. Obbligo allo svolgimento del servizio;**
- B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a.;**
- C. Proposta economica di Cogesa s.p.a.**

A. Obbligo allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, c.20 DL 179 / 2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art.4, cc. da 1 a 4 DL 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Cost 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 DLgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. DLgs 152/2006 i Comuni:

1.concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ...;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
-

2. sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

3. sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciati dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 DLgs 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex DLgs 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio-piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio: spazzamento, raccolta e trasporto, trattamenti per il recupero e per lo spazzamento, e smaltimento.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex DLgs 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Sulmona la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha continuato ad applicare la TARSU (introdotta con D.Lgs. 507/93) e, successivamente ha applicato la TARES (L. 214/2011) oggi sostituita dalla TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico

operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico. La concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento in house, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064)), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione / trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfezione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento in house il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali; la scelta di un appaltatore terzo, mediante gara europea, non garantisce invece tutte le suddette condizioni e, al contrario, consente all'Amministrazione solo un controllo "esterno" sulla ditta e, comunque solo di carattere successivo (sulla base del mero rapporto di tipo contrattuale) al contrario di ciò che avviene con l'affidamento in house che consente il controllo preventivo, concomitante e successivo. Data l'assoluta rilevanza del servizio in discorso, in sostanza, l'affidamento in house offre maggiori garanzie al fine di evitare il sorgere di contestazioni e contenziosi di natura contrattuale i quali, come ad esempio accade nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, possono pregiudicare la stessa prosecuzione della esecuzione contrattuale, con pesanti ripercussioni sull'igiene e salute pubblica.

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa s.p.a..

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art.34, c.20 DL 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il *Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;* quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti "de minimis"): *1. Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.*

Si rileva l'utilizzo da parte di Cogesa spa di infrastrutture e mezzi di proprietà comunale.

In particolare, il valore delle infrastrutture e dei mezzi di proprietà comunale rientranti nell'affidamento e di seguito indicati, è stato e sarà calcolato sulla base dei costi effettivi.

Con riguardo al trasferimento delle risorse umane e strumentali e dei beni immobili si precisa che relativamente ai beni immobili in località ex Pastorino e La Valletta i medesimi saranno concessi in comodato d'uso gratuito, mentre a regime saranno impegnati solo i beni immobili oggi in località ex Pastorino ed oggetto di ristrutturazioni per l'adeguamento alle normative vigenti. Le condizioni dell'eventuale utilizzo, da parte di Cogesa spa, della superficie "ex Pastorino" verranno stabilite successivamente non potendo oggi essere stimate, in quanto la stessa è inserita nella maggiore consistenza di cui all'elenco dell'anagrafe dei siti contaminati della Regione Abruzzo giusta DGR 1529 del 27/12/2006

(Codice ARTA AQ220036) e non è attualmente stralciabile pendendo la procedura di bonifica. La definizione dell'utilizzabilità degli immobili comunali è strettamente legata alla conclusione del procedimento finalizzato alla utilizzabilità della area “ex Pastorino” (prevista entro un anno).

Giacché il corrispettivo a favore della Società Cogesa s.p.a. a fronte del contratto di servizio non si configura certamente, per alcun profilo, come un aiuto di Stato, in quanto correlato al servizio oggetto di affidamento, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover effettuare alcuna delle comunicazioni prescritte per legge in caso di Aiuti di stato. D'altronde il comodato d'uso degli immobili comunali risulta, per la sua durata, di valore irrisorio e pertanto non incide ai fini della disciplina in materia di aiuti di stato.

Il valore del parco automezzi, è già inserito nell'offerta del servizio formulata da Cogesa s.p.a. ed è stato stimato in €205.000,00, considerata la vetustà e il cattivo funzionamento degli stessi. In riferimento al valore sopra descritto si precisa che tale importo è spalmato sulla previsione di un affidamento decennale; eventuali sostituzioni degli automezzi non più idonei saranno a carico della Società Cogesa s.p.a.

Si precisa che il parco automezzi sarà concesso a titolo di usufrutto e che tale valore non è da intendersi a titolo di conferimento in natura del Comune nella Società in quanto, come sopra espressamente detto, il relativo importo risulta essere stato calcolato da Cogesa spa in sede di quantificazione dell'offerta economica per il servizio.

Con riferimento al personale dipendente dell'Ente impegnato nel servizio che l'Ente intende affidare alla società Cogesa, trovano applicazione:

- l'art. 3 comma 30 della Legge n° 244/2007, il quale prevede che “Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica”;

- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che “nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l'art. 2112 del codice civile il quale dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti al datore di lavoro acquirente e che “il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello;

- l'art. 47 della L. n. 428/90 il quale prevede che quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali. L'informazione deve riguardare:

- a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;

L'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento di richiesta scritta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorso dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo;

- l'art. 8 del CCNL 1.04.1999 del personale dipendente del Comparto Regioni e AA.LL., come sostituito dall'art. 6 del CCNL del 22.1.2004, il quale dispone che le RSU e le OO.SS., ricevuta l'informazione sulle materie ivi previste, tra le quali figurano i criteri per il passaggio dei dipendenti nei casi di trasferimento di attività o di funzioni e di personale, possono richiedere la concertazione, che deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, redigendo specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

In data 16.09.2014 ed in data 18.09.2014 si sono tenuti gli incontri di consultazione con le OO.SS. e le RSU ai sensi dell'art. 47 della L. 428/1990 .

Il personale dipendente dell'Ente attualmente impegnato nel servizio che l'Ente intende affidare alla società Cogesa s.p.a è quello indicato nella seguente tabella:

Cognome e nome	data di assunzione	inquadramento professionale giuridico/qualifica	inquadram. professionale economico
B.N.	01/10/1993	categoria B1 autista	B2
C.S.	01/02/1988	categoria A operaio	A4
D.G.	19/10/1987	categoria B1 autista	B1
D.G.	11/11/1996	categoria B1 autista	B3
D.P.	01/05/1983	categoria B1 autista	B4
D.P.	07/11/1998	categoria A operatore ecologico	A4
D.V.	01/07/1992	categoria A	A3
D.M.	01/05/1983	categoria B1 esecutore/sorvegliante	B2
D.P.	01/10/2000	categoria B1 autista	B1
L.M.	07/11/1988	categoria A operatore ecologico	A4
M.P.	01/12/1998	categoria A operatore ecologico	A3
S.F.	01/02/1988	categoria A operatore ecologico	A4
S.G.	01/02/1988	categoria B1 esecutore/elettrauto meccanico	B4
S.R.	01/10/2000	categoria A operatore ecologico	A2
T.P.	01/02/1988	categoria A operatore ecologico	A4
T.A.	01/11/1991	categoria B1 autista	B4
T.P.	19/10/1987	categoria A	A4
V.A.	11/02/1995	categoria A operatore ecologico	A3

Di seguito si riporta lo stato del servizio relativo all'anno 2013.

a) Il servizio di spazzamento strade è stato effettuato dal Comune con il personale dipendente dell'ente supportato da una società consortile. Si è rilevato una mancanza, se non sporadicamente, sia dello spazzamento meccanizzato che manuale nelle seguenti zone: Frazioni, Zona del Crocifisso sino alla Stazione Introdacqua, Zona di Via Montesanto e Via Montenero, Zona del Tribunale, Zona limitrofa a Piazza Garibaldi, Zona della Stazione Ferroviaria, Zona P.I.P., Zona P.E.E.P.

Personale occupato	Numero unità
netturbino comunale	1
netturbini in mobilità (dal mese di agosto/settembre)	7
netturbini della società consortile (½ spazzamento e ½ raccolta porta a porta)	2
netturbini della società consortile (solo spazzamento)	5
autista comunale	1

Per quanto concerne il servizio di lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche è stato effettuato raramente e limitato ad alcune zone.

Il servizio di spazzamento sia manuale che meccanizzato è stato svolto a turno unico giornaliero dalla ore 6.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato, secondo piani di lavoro stabiliti settimanalmente a copertura non totale delle varie zone in cui è stata suddivisa la città. Il servizio è stato effettuato anche la domenica dalle 6.00 alle 12.00 limitatamente al solo corso Ovidio e Piazza Garibaldi.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini portarifiuti, identificati con il cod. cer. 200.301, sono stati conferiti per lo smaltimento presso il CO.GE.SA. S.p.a, in quanto questo Comune è socio.

b) Si riporta il numero degli operatori utilizzati per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti indifferenziati (nella zona servita dalla modalità stradale) e del secco residuo (nel centro storico) eseguito dal personale dell'Ente in collaborazione con la ditta consortile.

Personale occupato	Numero unità
Operatori comunali	9
Operatori in mobilità (dal mese di agosto/settembre) impiegati anche per Spazzamento	7
Operatore raccoglitrice della società consortile	1

Autisti comunali	5
Autisti in mobilità (dal mese di agosto)	3
Autista della Società consortile	1

La raccolta del Rifiuto indifferenziato è avvenuta secondo due modalità distinte:

-Modalità Porta a Porta nel Centro Storico. Il ritiro del materiale secco residuo è stato effettuato tramite lo svuotamento dei mastelli appositi (colore grigio), forniti all'avvio del servizio da parte del Comune, che sono stati posizionati dagli utenti davanti ai portoni delle abitazioni e degli esercizi commerciali secondo il calendario all'uopo predisposto dal Comune di Sulmona. Tale ritiro è stato effettuato per le utenze domestiche il martedì e per le utenze commerciali il lunedì e il venerdì;

-Modalità “stradale”, attraverso lo svuotamento dei cassonetti stradali nella restante parte del territorio comunale e ubicati lungo le strade all'interno di apposite piazzole all'uopo delimitate. Tale servizio è stato effettuato sulla base di due turni giornalieri dalle ore 6:00 alle 12:00 e dalle ore 10:00 alle 16:30 con l'utilizzo di n. 5 mezzi e relativi operatori.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cassonetti stradali e del porta a porta, identificati con il cod. cer. 200.301, sono conferiti per lo smaltimento presso il CO.GE.SA. S.p.a, per il trattamento ed il successivo smaltimento in quanto questo Comune è socio.

c) Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati è stato svolto dal Personale dell'Ente e dalla società consortile a cui è stato affidato il servizio di raccolta e spazzamento di alcune zone della Città, ad eccezione dello svuotamento di alcuni cassonetti per la plastica e il vetro, posizionati principalmente nella zona PEEP, che è stato effettuato dal Personale dipendente dell'ente.

La società consortile ha effettuato dunque il servizio di svuotamento dei cassonetti stradali della carta e del cartone, ivi compresi quelli relativi alle grandi utenze, delle campane del vetro e della plastica e il servizio di raccolta porta a Porta nel Centro storico.

Personale occupato	Numero unità
Operatori comunali	1
Operatore raccoglitore della società consortile	8
Autisti comunali	1
Autista della Società consortile	7

La raccolta del Rifiuto differenziato è avvenuta secondo due modalità distinte:

Modalità porta a porta nel Centro Storico. Il ritiro del materiale differenziato (organico, carta, vetro e plastica/metalli) è stato effettuato tramite lo svuotamento dei mastelli appositi (colore marrone, giallo, verde e blu), forniti all'avvio del servizio da parte del Comune, che sono stati posizionati dagli utenti davanti ai portoni delle abitazioni e degli esercizi commerciali secondo il calendario all'uopo predisposto dal Comune di Sulmona. Il ritiro è stato effettuato con la seguente calendarizzazione:

Utenze domestiche:

- Raccolta organico (colore marrone): Lunedì, Mercoledì, e Sabato
- Raccolta plastica e metalli (colore blu): Giovedì
- Raccolta carta (colore giallo): Venerdì
- Raccolta vetro (colore verde): Venerdì

Utenze non domestiche:

- Raccolta organico (colore marrone): da Martedì a Domenica
- Raccolta plastica e metalli (colore blu): Lunedì e Giovedì
- Raccolta carta (colore giallo): Martedì, Venerdì e Sabato
- Raccolta vetro (colore verde): da Martedì a Domenica

- Modalità “stradale”, attraverso lo svuotamento dei cassonetti stradali e delle campane nella restante parte del territorio comunale e ubicati lungo le strade all'interno di apposite piazzole all'uopo delimitate. Tale servizio è stato effettuato sulla base di due turni giornalieri per quel che ha riguardato la carta e cartone e con cadenza settimanale per quello che ha riguardato lo svuotamento delle campane. Il servizio di svuotamento dei cassonetti del vetro e della plastica è avvenuto giornalmente

I rifiuti organici raccolti sono stati conferiti al CO.GE.SA. s.p.a. per l'avvio al trattamento per il recupero , lo smaltimento e il relativo trattamento mentre tutti gli altri rifiuti differenziati sono stati conferiti per l'avvio al recupero ad apposita ditta Appaltatrice, individuata tramite procedura negoziata.

Il Servizio di raccolta rifiuti ingombranti è stato svolto da società consortile. Il servizio è stato svolto previa prenotazione telefonica. Il Cittadino residente ha prenotato l'appuntamento tramite una telefonata al numero verde istituito proprio per tale scopo.

Oltre il servizio a chiamata gli operatori addetti hanno effettuato anche la ripulitura dai rifiuti ingombranti abbandonati da ignoti lungo le strade e in prossimità dei cassonetti.

Personale occupato	Numero unità
Operatore raccoglitore della società consortile	2

I rifiuti raccolti sono stati conferiti per l'avvio al recupero ed eventuale smaltimento e conferiti per l'avvio al recupero ad apposita ditta Appaltatrice, individuata tramite procedura negoziata.

d) Mezzi,attrezzature e personale in dotazione al servizio:

Il parco macchine e attrezzature dell'Ente è così costituito:

	anno di immatricolazione	marca	automezzo	targa
1	1994	Mercedes Unimog	Autocarro	CB843PX
2	2002 telaio	Fiat 80 E 17N	Autocompattatore	DD263WE
3	1996	Iveco 150 E 18	Autocarro	AJ182XN
4	1990	Fiat 175.24	Autocompattatore	AQ270231
5	1992	Fiat 49.10	Minicompatatore	AQ305796
6	1992	Fiat 49.10	Minicompatatore	AQ305797
7	1997	Renault	Minicompatatore	AV906FN
8	1997	Renault	Minicompatatore	AV309FP
9	1997	Iveco 190	Autocompattatore	AZ624ZP
10	1997	Iveco 100	Autocompattatore	AZ625ZP
11	2005	Piaggio Rascal	Autocarro	CZ 626 RL
12	2010	Fiat DUCATO	Autocarro	DR989SS
13	2012	Piaggio Porter maxxi	Minicompatatore con vasca da 3,5 mc	EM 093AF
14	2012	NISSAN	Compattatore con Vasca da 7 mc con costipatore	EM 939AF
15	2012	PiaggioPorter	Minicompatatore con Vasca da 2,5 mc	EM 094AF
16	2012	ISUZU	Compattatore con Vasca da 5 mc con costipatore	EM 098AF
17	1987	Fiat 110.14	Lavacassonetti (39 Cv fisc.)	AQ226613
18	1997	Bucher Schorling	Spazzatrice (25 Cv fisc.)	AP402EE
19	2005	Iveco 150	Spazzatrice Kw 154	CW780HB
20	1975	Fiat 80 NC	Innaffiatrice (43 Cv fisc.)	AM614EJ
21	1990	Dulevo 500	Spazzatrice con cassone rifiuti da circa mc 6	AQ 276576

La dotazione organica del Servizio di Igiene è così composta :

- Settore Operativo: Operatori ecologici e personale autista comunale e di ditta appaltatrice già sopra descritti.
- Settore amministrativo : 1 collaboratore amministrativo B3, 2 amministrativi in carico a ditta appaltatrice.

Gli immobili a supporto delle attività di igiene urbana e di raccolta sono di proprietà comunale e nello specifico:

- Uffici dislocati nella sede distaccata sita in Contrada La Valletta;
- Spogliatoi e rimessa mezzi concessi in comodato d'uso gratuito al personale della Ditta Appaltatrice del Servizio di spazzamento e raccolta differenziata siti in Contrada la Valletta;
- Spogliatoi e rimessa mezzi per il personale dipendente siti in Loc. Ex Pastorino;
- Officina sita in Contrada La Valletta.

L'ente fornisce sia ai propri dipendenti che al personale della Società cooperativa affidataria che fornisce supporto amministrativo appositi strumenti informatici e programmi di gestione per lo svolgimento delle attività.

Il costo complessivo del servizio di igiene urbana, iva compresa, è pari ad €3.361.424,65 per l'anno 2013, mentre è di €3.657.078,52 per l'anno 2012; pertanto per il calcolo unitario si è presa in considerazione la media dei due anni pari a:

$$(\text{€}3.361.424,65 + \text{€}3.657.078,52)/2 = \text{€}3.509.251,58$$

quindi si ha un costo procapite di €3.509.251,58/ ab. 25.159 = €ab *anno 139,48.

Si ritiene corretto per una valutazione della convenienza economica dell'affidamento prendere a riferimento un periodo temporale che va oltre la singola annualità. Pertanto sono stati presi in considerazione gli ultimi due anni e considerata la spesa per il costo totale del servizio di igiene urbana, come previsto dalla normativa sull'applicazione del tributo, dal momento che nel piano finanziario della Tares, riferimento anno 2012, erano state inserite le spese sostenute per l'avvio della Raccolta porta a porta nel centro storico avvenuta nel medesimo anno. Tali spese, seppur ricadenti nell'esercizio finanziario 2012, hanno prodotto utilità anche negli anni successivi, tenuto conto che il servizio porta a porta del centro storico ha avuto avvio nell'ultimo scorso del 2012.

C) proposta economica di Cogesa s.p.a.

Si riporta in allegato n. 2 il preventivo della Cogesa s.p.a. in atti al prot. 38623 del 19/09/2014, riepilogativo e sostitutivo dei precedenti.

Il passaggio del personale riguarderà tutti i dipendenti comunali assegnati al servizio di igiene urbana, eccezione fatta per: gli amministrativi che contestualmente risultino assegnati anche ad altri servizi comunali non oggetto di affidamento stante la necessità di continuare a garantire questi ultimi, n. 1 meccanico, n. 4 operatori inidonei (dei quali uno sarà pensionato a decorrere da Novembre c.a., due resteranno addetti alla guardiana dell'impianto in Loc. la valletta - sede degli uffici, rimessa ed officina TPL ed uno risulta compensato da Cogesa spa mediante variazione in ribasso dell'offerta economica), nonché il costo relativo alla Gestione amministrativa della Tari.

Quanto al personale delle Ditte appaltatrici del servizio, lo stesso sarà oggetto di passaggio alle dipendenze di Cogesa spa secondo quanto previsto per legge.

Pertanto l'affidamento a CO.GE.SA. S.p.A. potrebbe produrre per il Comune un dato di costo significativamente inferiore rispetto al mercato. I dati a livello nazionale tengono in considerazione l'eterogeneità delle società che svolgono il servizio di raccolta (società private, miste e pubbliche). Il dato che emerge per il Comune di Sulmona può trovare spiegazioni nell'ottimizzazione che la società COGESA ha messo in atto dalla riforma statutaria di allargamento della base societaria e quindi dei servizi creando delle economie di scala, ma soprattutto l'elevata competitività impiantistica e sulle attività di trattamento rifiuti, per le quali offre tariffe tra le più basse a livello nazionale. Non da meno è l'incidenza della distanza del centro cittadino di soli 3 km dal polo tecnologico COGESA s.p.a., dotato di tutte le tipologie impiantistiche tali da garantire il ciclo integrato dei rifiuti urbani: impianto di trattamento meccanico e biologico per il rifiuto indifferenziato, impianto di selezione del rifiuto secco da raccolta differenziata nonché l'impianto di smaltimento finale.

5. Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa s.p.a.

In particolare l'affidamento in house ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata oggi a più operatori. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del comune di Sulmona consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa cinquanta comuni del centro Abruzzo e quindi abbassare ulteriormente il valore del prezzo unitario da applicare.

L'affidamento in house del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un passaggio graduale, senza scosse, tra il vecchio servizio in economia, con costi elevati non solo in assoluto, ma soprattutto in relazione alla scarsa e approssimativa qualità del servizio, ad un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economia ed abbattimento di costi, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione dell'ATO unico da parte della Regione Abruzzo, disposta con recente legge regionale.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, l'unica soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delineerà definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di integrare l'affidamento già in essere a Cogesa s.p.a. per il trattamento finalizzato allo smaltimento e smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato con l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento delle strade, trattamento finalizzato al recupero del rifiuto differenziato. Quanto sopra con decorrenza dal 15 ottobre 2014 fino al 31 dicembre 2024.

La valutazione circa la convenienza tecnico-economica effettuata per prospettare l'affidamento in house del servizio in favore della partecipata Cogesa s.p.a. si fonda essenzialmente sugli elementi generali diffusamente sopra illustrati ed è riferita alla complessiva configurazione dei servizi ed alle modalità tecnico operative e dei livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni.

A maggiore illustrazione della complessiva convenienza tecnico-economica dell'affidamento in argomento, si richiama l'offerta di esecuzione del servizio del ciclo integrato come precisata nell'allegato documento n.2.

A supporto di quanto detto si confrontano i dati offerti da Cogesa spa con quelli pubblicati nel rapporto rifiuti urbani edizione 2014 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA):

- Estrapolando dai dati contenuti nelle Tabelle recate dall'offerta Cogesa, inerenti le stime dei costi del ciclo integrato dei rifiuti urbani da parte del Cogesa s.p.a. per il Comune di Sulmona, il dato €ab*anno, si ha, in funzione delle percentuali di Raccolta Differenziata (% RD) da raggiungere, la seguente tabella:

% RD	RD = 20%	RD = 40%	RD = 66%
Costo €ab*anno	124,70	124,52	123,12

- Estrapolando dai dati contenuti nel “rapporto di rifiuti urbani- Edizione 2014” pubblicato dall’I.S.P.R.A., i dati unitari €ab*anno riguardanti l’intero territorio nazionale, si ha la seguente tabella:

Fonte ISPRA: Tabella 6.4 – pagina 182 relativi all’anno 2013		
Costo Medio Nazionale	153,33	€ab*anno
Costo Medio Nord Italia	144,70	€ab*anno
Costo Medio Centro Italia	174,74	€ab*anno
Costo Medio Sud Italia (Abruzzo)	159,85	€ab*anno
Costo Medio Regione Abruzzo	169,31	€ab*anno

- Comparando i dati della tabella di cui al punto a) valore con RD =20% con quelli di cui al punto b) si ha la seguente tabella:

Costo proposto da Cogesa spa con RD al 20%	124,70	€ab*anno
Costo Medio Nazionale	153,33	€ab*anno
Costo Medio Nord Italia	144,70	€ab*anno
Costo Medio Centro Italia	174,74	€ab*anno
Costo Medio Sud Italia (Abruzzo)	159,85	€ab*anno
Costo Medio Regione Abruzzo	169,31	€ab*anno

Considerando il dato contenuto nel preventivo Cogesa relativo al 66% di RD pari a 123,12 €ab*anno per il Comune di Sulmona, confrontandolo con i valori ISPRA, lo stesso risulta essere inferiore a tutti i dati nazionali con una forbice che oscilla tra il -51,62 €/ab*anno e -21,58 €ab*anno. Volendo applicare i valori della tabella 6.4 dell’Ispra al Comune di Sulmona, si avrebbe un maggior gettito Tari rispetto a quello odierno, cioè maggiori tasse da pagare per i cittadini rispetto a quella odierna, variabile da circa €542.931,22 a €1.300.000.

Prendendo a riferimento le realtà più virtuose a livello nazionale, quali Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, il valore unitario risulta essere comunque inferiore o equivalente a quello oggetto del preventivo Cogesa:

Enti	Comune di Sulmona: media anni 2012-2013	Comune di Sulmona: Proposta Cogesa	Trentino A.A.	Veneto	Friuli V.G.
€ab*anno	139,48	123,12	132,67	139,22	123,02

Il costo unitario (€ab*anno) che Cogesa S.p.A. applica agli altri Comuni soci per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani non è confrontabile in considerazione delle seguenti variabili: densità della popolazione, viabilità, accessibilità, orografia del territorio comunale, distanza dagli impianti molto favorevole per il Comune di Sulmona e soprattutto l'estensione territoriale degli altri Comuni. Anche l’I.S.P.R.A. confronta situazioni omogenee definite in classi di rappresentatività.


I dati sopra riportati si riferiscono alle previsioni di costo correlate al raggiungimento delle soglie RD=40% ed RD=66%, l’ultima delle quali costituisce l’obiettivo che l’Ente avrebbe dovuto conseguire per legge già

alla data del 31/12/2011. Al fine dell'adempimento di tale obbligo di legge il Comune di Sulmona ha partecipato al Bando regionale indetto con DGR n.420/2013, cui è conseguita la concessione di un cofinanziamento regionale per l'acquisto, da parte dell'Ente, delle attrezzature necessarie per l'estensione del servizio di porta a porta all'intero territorio cittadino. L'implementazione della percentuale di raccolta differenziata fino al raggiungimento della soglia attualmente prescritta sarà pertanto operata e garantita da Cogesa spa in stretta e necessitata correlazione con tale complessiva riorganizzazione delle modalità erogative e di svolgimento del servizio.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente le diverse attività e prestazioni svolte sul territorio, come risultante dal costo medio sopra indicato, e non già alla singola voce di costo riguardante una o più parti del servizio stesso.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, resterebbero a carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti il servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata, le frequenze nello spazzamento e lavaggio delle strade; il tutto riportato nell'allegato n. 2. Si ritiene che l'elevata frequenza del servizio di spazzamento, etc, che sarà esteso a tutta la città, comprese le frazioni, produrrà una significativa modifica dell'igiene, dell'aspetto e del decoro del territorio comunale.



ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 681/504

STATUTO della Società «COGESA S.P.A.»

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- ARTICOLO 1 -

DENOMINAZIONE

1.1. È costituita la società per azioni a capitale totalmente pubblico, denominata "**COGESA S.P.A.**".

1.2. La società opera nel rispetto della vigente normativa nazionale (anche secondaria) e dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con gli enti pubblici che la controllano.

1.3. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della società, possono essere soci della società "**COGESA S.P.A.**" in esclusiva gli enti locali individuati dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni (cd. T.U.E.L.) nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici locali.

È esclusa tassativamente la partecipazione di soggetti privati.

- ARTICOLO 2 -

SEDE

2.1. La Sede è in Sulmona.

2.2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2.3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci, così come previsto dall'art.2299 del c.c. .

2.4. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

- ARTICOLO 3 -

DURATA

3.1. La durata è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

3.2. Essa potrà essere prorogata, anche più volte, come anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO

4.1. La Società quale soggetto di cui gli enti pubblici locali titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei servizi secondo il modulo "in house providing" ha per oggetto:

- la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stocaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le atti-

vità di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana.

Dette finalità sono garantite attraverso:

- la progettazione e la gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- la progettazione e la gestione di aree ed impianti per il trattamento dei rifiuti indicati all'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e per la produzione di ammendanti, fertilizzanti e concimi, indicati dal D. Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 e successive modifiche;

- l'attività di trasporto conto terzi legata al servizio di cui trattasi;

- la promozione e il coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, l'incremento delle raccolte differenziate, l'ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, la raccolta differenziata dei rifiuti

ti da imballaggio, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività cimiteriali, la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;

- la gestione della fiscalità locale e dell'attività cartografica-informativa del territorio, relativamente alle materie di competenza;
- la comunicazione e l'educazione ambientale;
- le attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti inquinati;
- la migliore utilizzazione e commercializzazione delle materie prime seconde prodotte dalle attività di raccolta, selezione, trattamento recupero e riciclaggio, in forma diretta o mediante la stipula di contratti commerciali per la collocazione dei materiali riciclabili o mediante l'esecuzione diretta di opere e servizi che richiedano l'utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività aziendale;
- la costituzione e la partecipazione a holding, consorzi, società tra enti e società pubbliche o miste, con l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le attività aziendali, sia nel campo dell'erogazione dei servizi di istituto sia in quello degli acquisti e delle forniture di materie prime e seconde, di macchinari ed apparati, di energia;

- la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini sociali.

4.2. L'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci, enti locali possessori di azioni in quanto soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.

4.3. Fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, l'organo amministrativo, se la legge lo consente, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici può compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra

l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, bancarie e ipotecarie;

- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenza in società, imprese, consorzi o associazioni, e comunque in altri soggetti giuridici aventi l'oggetto o le finalità uguali, simili, complementari, accessorie, strumentali ai propri, nonché costituire e /o liquidare i soggetti predetti il tutto nel rispetto e nei limiti di cui

all' art. 2361 c.c.;

- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con essi convenzioni e accordi di collaborazione in genere;

- costituire o partecipare a società, alle quali anche affidare fasi strumentali e/o complementari della propria attività, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di gestione "in house providing";

- partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altri imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti pubblici locali soci, secondo il criterio di prevalenza appresso definito, e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini sociali.

4.4. Per favorire il raggiungimento del suo scopo sociale, la Società potrà, inoltre, estendere la sua attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento, partecipando alla gestione di servizi, allo svolgimento di attività e/o all'affidamento di incarichi di altri enti territoriali, con l'unico limite dell'inerenza, del collegamento e del vincolo fun-

zionale tra il servizio o l'attività eccedente l'ambito locale e la cura degli interessi e delle esigenze della collettività locale di proprio riferimento e comunque nel rispetto del principio di prevalenza come appresso definito.

4.5. Al fine di garantire il rispetto del criterio di prevalenza, la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività che concretano l'oggetto sociale per conto degli enti locali soci in misura non inferiore alla misura che dovesse inderogabilmente essere fissata quale limite di prevalenza dalla vigente legislazione nazionale o comunitaria ovvero essere considerata vincolante dalla costante interpretazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione al modulo di gestione "in house providing".

- ARTICOLO 5 -

CONTROLLO ANALOGO

5.1. I comuni e/o enti pubblici esercitano sulla base dei principi indicati nel presente statuto, il "controllo analogo" sulla società, che si sostanzia in un controllo analogo a quello che essi esercitano sui propri uffici. Tale forma di controllo si aggiunge al criterio civilistico esercitato dall'assemblea della società ed assume connotati penetranti di indirizzo, programmazione e controllo delle attività di gestione straordinaria e ordinaria.

5.2. Esso si sostanzia in un controllo diretto della gestione strategica da parte dei comuni e/o enti pubblici, senza pe-

raltro implicare un potere totalmente pervasivo che consenta la diretta determinazione di tutte le scelte amministrative di comuni e/o enti pubblici.

5.3. Il controllo analogo può estrarrese sottoforma di controllo individuale da parte dei singoli comuni e/o enti pubblici, ma è anche possibile che esso si realizzi attraverso modalità collettive che vedono cioè la partecipazione congiunta di tutti i comuni e gli enti pubblici soci ad una forma di controllo collettivo previo patto parasociale disciplinato da apposita convenzione pubblica da essi sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni e/o se costituita, mediante l'autorità d'ambito o altra forma interlocale contemplata dalla legislazione nazionale e/o regionale in relazione alla organizzazione e/o gestione di determinati servizi pubblici locali. La convenzione pubblica definirà modalità di funzionamento, organizzazione interna, norme di autofinanziamento, rapporti con gli organi della società.

5.4. Gli enti soci della società potranno munirsi di un appositamente omogeneo regolamento per il controllo analogo.

Sono comunque sottoposti al controllo preventivo gli atti fondamentali di gestione del servizio di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo:

- bilancio di previsione annuale
- programma triennale degli interventi e degli obiettivi;

- ogni operazione immobiliare;

- assunzione di mutui, concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;

- atti di regolamentazione a rilevanza esterna;

- modifiche statutarie;

- nomina, sostituzioni e poteri degli amministratori e dei liquidatori;

- riduzione o aumento di capitale;

- schemi generali dei contratti di servizio affidati che dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) la durata dell'affidamento;
- b) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di miglioramento;
- c) il programma di espansione dei servizi;
- d) le modalità di determinazione di eventuali tariffe;
- e) le modalità di vigilanza e controllo sui servizi e sulla gestione da parte del singolo Ente;
- f) le modalità di informativa e di cooperazione;
- g) le modalità di determinazione del canone da corrispondere a fronte del servizio erogato, nonché eventuali riconoscimenti dovuti dalla società al comune connessi con l'affidamento.

TITOLO II

CAPITALE-SOCI-AZIONI-OBLIGAZIONI-RECESSO

- ARTICOLO 6 -

CAPITALE

6.1. Il capitale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) rappresentato da 1.200 (milleduecento) azioni di 100,00 (cento virgola zero zero) euro ciascuna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

6.3. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti.

6.4. Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

- ARTICOLO 7 -

AZIONI. DETENZIONE E TRASFERIMENTO

PRELAZIONE.

7.1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2. Ogni azione da diritto ad un voto.

7.3. La società è ad esclusivo capitale pubblico. Pertanto, le azioni possono essere possedute dai Comuni e da altri enti pubblici locali, individuati all'articolo 1 che precede.

7.4. Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione ovvero all'Amministratore Unico dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

7.5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

7.6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Nell'ipotesi di un numero di azioni non suddivisibile a fronte di più richieste, saranno assegnate con sorteggio le sole azioni non suddivisibili.

7.7. Le azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni da e-

mettere non soggette alla richiesta di prelazione possono essere cedute ad altri soggetti, nei limiti soggettivi previsti dal presente statuto, che possono assumere la qualità di soci al prezzo di cui all'offerta. La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

7.8. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

7.9 In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nell'art.1 comma 1.3. del presente statuto, la partecipazione azionaria del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il resesso dall'art. 2437 ter c.c.

- ARTICOLO 8 -

OBBLIGAZIONI

8.1. La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

8.2. L'emissione di obbligazioni è riservata all'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed

iscritta a norma dell'articolo 2436 del c.c.-.

8.3. Con successiva modifica del presente statuto può essere conferita facoltà agli amministratori di emettere una o più volte obbligazioni, convertibili o meno, per un ammontare e per il periodo massimo fissato nella delibera.

- ARTICOLO 9 -

RECESSO

9.1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente Statuto.

9.2. Ciascun socio può recedere dalla Società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o

comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati fatto constare dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 23.9, la Società non si riallinei entro l'anno successivo agli indirizzi formulati dagli Enti Locali in sede di controllo preventivo del programma triennale degli interventi e degli obiettivi.

9.3. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.

9.4. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio rece dente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

9.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

9.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9.7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabi-

le, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

- ARTICOLO 10 -

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.
- c) il Collegio Sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA

- ARTICOLO 11 -

DEFINIZIONE DELL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

11.1. L'Assemblea è la riunione di tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

11.2. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, legalmente presenti, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

- ARTICOLO 12 -

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

12.2. La convocazione deve avvenire mediante avviso da inviarsi per lettera raccomandata ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

12.3. La convocazione può altresì avvenire con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione potrà avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con fax confermato e con email con notifica di avvenuta ricezione. Ove imposto dalla legge, l'avviso deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

12.4. Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12.5. L'avviso deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare indicati in modo esplicito e non generico.

12.6. Le Assemblee sono di regola tenute presso la sede sociale salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè nel territorio di uno degli Enti Locali Soci.

- ARTICOLO 13 -

TIPOLOGIE DI ASSEMBLEA

13.1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

13.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno 2 (due) volte all'anno:

- entro il 31 marzo per l'approvazione del programma triennale e del bilancio annuale di previsione;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle previsioni dell'art. 2364 del codice civile, il bilancio consuntivo può essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

13.4. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è, altresì, convocata:

- * su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

* su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale ovvero dei soci portatori di almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

13.5. Nel caso che la richiesta sia fatta dai Sindaci o dai soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea che dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

- ARTICOLO 14 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI E COMPETENZE

14.1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

14.2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se sono presenti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e deliberata con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

14.3. È fatto salvo il disposto dell'art. 2369, comma 4 del Codice civile quanto alla approvazione del bilancio ed alla

nomina e revoca delle cariche sociali.

14.4. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- l'autorizzazione all'approvazione del bilancio previsionale

annuale;

- l'approvazione del programma triennale degli obiettivi e
degli interventi;

- l'approvazione del bilancio consuntivo;

- la nomina e revoca dei componenti l'Organo amministrativo,
ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
con determinazione del relativo compenso;

- la nomina e revoca dei Componenti ed il Presidente del Col-
legio sindacale e, quando è previsto, del soggetto al quale è
demandato il controllo contabile, con determinazione del re-
lativo compenso;

- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- l'autorizzazione alla nomina dei dirigenti della società e
del direttore generale, ove previsti;

- l'autorizzazione all'accensione di finanziamenti passivi a
medio lungo termine;

- l'autorizzazione all'acquisto o alienazione di beni immobi-
li;

- l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o
di rami di essa;

- l'autorizzazione alla costituzione di pegni, la concessione
di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre forme di garanzie;

- le altre autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

14.5. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sulle altre materie previste dal presente statuto, autorizzandole ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, e dalla legge.

14.6. Per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione occorre la presenza o la rappresentanza dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e per la validità delle delibere il voto favorevole dei soci che rappresentano il 75% del capitale sociale.

14.7. Rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri e compenso dei liquidatori;
- c) le operazioni di fusione, scissione, trasformazione, conferimento, scioglimento e liquidazione della Società;
- d) ogni altra materia espressamente riservata dalla legge.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1. Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

15.2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c., purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, da persona designata a mezzo di delega scritta.

15.3. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

15.4. La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente tra i presenti.

15.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolare convocazione, la costituzione dei soci, accertandone identità e legittimità e dirigere il regolare svolgimento dell'Assemblea, accertando e proclamando i risultati della votazione.

15.6. Ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

15.7. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non so-

ci, ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

15.8. Estratto dal libro dei verbali delle Assemblee deve essere tempestivamente trasmesso, a cura dell'Organo amministrativo, ai soci.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE. POTERI. RAPPRESENTANZA

- ARTICOLO 16 -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

16.1. La società adotta il sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale.

16.2. L'amministrazione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, in conformità alle leggi sulle società a capitale pubblico, compreso il Presidente, scelti, fra persone dotate di particolare competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche e/o Private.

16.3. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi dalla nomina e sono rieleggibili.

16.4. L'organo amministrativo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

16.5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per dimis-

sioni o altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intende decaduto e si applica l'ultimo comma dell'art. 2386 c.c.

16.6. Decadono dalla carica i Consiglieri di Amministrazione che per tre sedute consecutive siano assenti senza giustificato motivo. Constatata tale circostanza il Consiglio procede alla comunicazione al consigliere decaduto.

16.7. In caso di cessazione o di dimissioni da parte dei Consiglieri si applicano gli artt. 2385 e 2386 del c.c.

ARTICOLO 17

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

PRESIDENZA. RIUNIONI. DELIBERAZIONI

17.1. La nomina del Presidente è effettuata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

17.2. Il consiglio può eleggere fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.3. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altre località purché nel territorio degli Enti locali soci) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

17.4. Il consiglio è convocato a mezzo telegramma, con fax o e con e-mail con notifica di avvenuta ricezione, da inviarsi

almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi.

17.5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

17.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

17.7. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

17.8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

17.9. Nel caso che l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, le decisioni dell'Amministratore Unico dovranno essere verbalizzate in analogo libro e sottoscritte dal verbalizzante e dall'Amministratore unico.

17.10. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico sono tenuti a relazionare, alla successiva Assemblea dei soci, sulle principali decisioni adottate.

- ARTICOLO 18 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. Nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci nonché del controllo preventivo di cui all'art. 5 del presente statuto, l'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che dalla legge e dal presente Statuto non siano espressamente riservati all'Assemblea.

18.2. Oltre ai casi in cui ciò è obbligatorio per legge, l'organo amministrativo deve richiedere la preventiva approvazione dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 14 del presente statuto.

18.3. Il potere di rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordinazione di giurisdizione. All'Amministratore Delegato, se nominato, spettano i poteri di rappresentanza nei limiti della delega. Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti necessari per il funzionamento della società, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo art. 19, può delegare parte delle sue competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto. Sono tuttavia, riservate

alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381, comma 4, c.c., le decisioni concernenti le seguenti materie che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso:

- a) determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b) funzioni e poteri dell'Amministratore Delegato;
- c) funzioni e poteri del Direttore Generale;
- d) approvazione dei piani generali operativi;
- e) affidamenti bancari;
- f) azioni giudiziarie e transazioni.

18.5. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione debbono, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione annuale, adeguare le attività di gestione al rispetto degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'assemblea.

- ARTICOLO 19-

DELEGHE

19.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le competenze, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, ad un Amministratore Delegato, determinando i limiti della Delega.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delega-

ti ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricavate valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati esamina i programmi strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

19.3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2443, 2446, 2447, 2501, e 2506 bis del c.c.

19.4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue eventuali controllate.

19.5. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può richiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

19.6. Anche per gli organi delegati, rimane fermo quanto stabilito dall'art. 18.2 del presente statuto.

COMPENSI

20.1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2389 c.c..

20.2. Si applicano le norme eventualmente stabilite con riferimento al numero, ai compensi e ai rimborsi degli amministratori delle società a capitale interamente pubblico locale.

CAPO III

ORGANI TECNICI E DI SUPPORTO

- ARTICOLO 21 -

DIRETTORE GENERALE

21.1. L'Assemblea dei soci può nominare un Direttore Generale.

21.2. Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione di lavoro in modo altamente professionale, in favore della Società svolgendo le funzioni di cui all'art. 2396 del c.c.

21.3. Nell'ambito di tale attività il Direttore Generale, in base alle direttive generali e di semplice indirizzo dell'organo di amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato, svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con gli amministratori e dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

21.4. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di

cui al presente articolo e comunque tutte quelle definite dal
presente incarico verranno svolte dall'Amministratore delega-
to, se nominato, o dal Presidente.

21.5. È competente e responsabile della gestione della So-
cietà e in tale veste sovrintende e coordina il funzionamento
del medesimo organismo. Lo stesso potrà porre in essere tutti
i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione
della Società secondo gli indirizzi dell'Organo Amministrati-
vo e le direttive generali dell'Amministratore Delegato e
nell'ambito dell'attuazione degli accordi e dei contratti di
servizio comunque stipulati dalla Società, per il raggiungi-
mento dei suoi fini.

CAPO IV

CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

- ARTICOLO 22 -

COLLEGIO SINDACALE

22.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effetti-
vi e di due supplenti non soci, iscritti nel registro dei re-
visori contabili.

22.2. I componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale
sono nominati dall'Assemblea ordinaria.

22.3. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo
alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunan-
ze consecutive del consiglio di amministrazione, decadono
dall'ufficio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni

novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio.

22.4. Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è stabilito ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile.

22.5. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale.

TITOLO IV

BILANCIO

- ARTICOLO 23 -

BILANCIO CONSUNTIVO, BILANCIO PREVENTIVO E PROGRAMMA TRIENNALE

23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, previo deposito presso la sede sociale e trasmissione, per l'esercizio del controllo preventivo, agli Enti locali soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea che deve approvarlo.

23.3. La relazione sulla gestione deve essere integrata con un'apposita sezione riportante l'analisi motivata degli scostamenti, sia relativa alle attività della gestione sia relativa alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali,

rispetto al bilancio preventivo.

23.4. La relazione del Collegio Sindacale, oltre ai contenuti relativi alle attività previste per legge, deve anche avere ad oggetto la verifica della coerenza delle attività condotte dalla società con gli obiettivi e le finalità stabilite nel suddetto bilancio preventivo.

23.5. L'Organo amministrativo entro il 31 dicembre di ogni anno redige un bilancio di previsione e un programma triennale degli obiettivi e degli interventi ovvero un documento di previsione programmatico dei criteri generali dell'azione della società, delle principali attività ed interventi nonché degli obiettivi prefissati per il successivo anno di gestione e per i due anni seguenti.

23.6. L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale e trasmettere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, il bilancio preventivo e il programma di previsione triennale agli Enti locali soci, ai fini dell'esercizio del "controllo analogo". Entro i successivi 15 (quindici) giorni gli Enti Locali devono far pervenire, con le modalità definite nella convenzione pubblica sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, le proprie osservazioni su tale documento, in ordine alla compatibilità con gli obiettivi fissati in relazione al Sistema Locale dei Servizi Pubblici oggetto di affidamento. L'Organo Amministra-

tivo ha l'obbligo di dar conto adeguatamente di tali osservazioni e delle loro eventuali rifluenze sull'adozione dei piani strategici ed operativi, nel breve e nel lungo periodo, nella Relazione di accompagnamento del programma triennale da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

23.7. Il bilancio di previsione ed il programma triennale di previsione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con il parere del Collegio Sindacale che deve anche verificarne l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione prevista, entro il 31 marzo di ogni anno.

23.8. L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, l'Organo Amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal bilancio previsionale, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti.

23.9. I soci, ove ritengano che l'Organo Amministrativo non si conformi all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del Codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni.

- ARTICOLO 24 -

UTILI

24.1. Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:
- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei

termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile;

- il rimanente alla costituzione di apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 25 -

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

- ARTICOLO 26 -

RINVIO

26.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge, e in attesa del relativo adeguamento statutario, quelle sopravvenute ed inderogabili.

F.to: Giuseppe Quaglia

" : Giovanna Coscia (impronta del sigillo)



COMUNE DI SULMONA (AQ)
Anno 2014
Titolo VI
Classe ARRIVO 08

Pro.t.n. 38623 Del 19/09/2014



Spett.le
Comune di Sulmona
Via Mazara
67039 – Sulmona

Prot. N. 3163/SM
Sulmona, 17.09.2014

Oggetto: "Preventivo per il Servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani".

In riferimento ai ns. precedenti preventivi del 04.03.2013 prot. N. 701/SM, del 26.02.2014 prot. N. 606/SM, della nota di chiarimenti del 01.09.2014 prot. N. 3022/SM e sulla base delle considerazioni emerse durante i recenti incontri con gli Amministratori, Segretari Generali e Dirigenti si precisa, con la presente nota, il preventivo, che sostituisce i precedenti, per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Sulmona.

Il costo del servizio di cui all'oggetto è riassunto nella tabella seguente in funzione delle percentuali di raccolta differenziata del 20% (attuale), 40% e 66% (valori stimati):

Voci di costo/ricavi del Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani	RD = 20%	RD = 40%	RD = 66%
1 Costo Servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto			
1.1 Personale	1.465.236,28 €	1.707.763,10 €	1.852.842,79 €
1.1.1 Operativi	1.348.296,49 €	1.571.467,36 €	1.704.968,31 €
1.1.2 Tecnici-Amministrativi	116.939,79 €	136.295,74 €	147.874,48 €
1.2 Automezzi	554.668,92 €	646.478,06 €	701.398,35 €
Sub Totale Attività 1	2.019.905,44 €	2.354.241,44 €	2.554.241,44 €
2 Trattamento TMB e PTA e Smaltimento	1.303.926,25 €	982.277,00	854.167,00
3 Recupero Consorzi ANCI-CONAI	-186.543,13 €	-203.760,50 €	-210.859,50 €
Sub Totale Attività 1+2+3	3.137.288,57 €	3.132.757,94 €	3.097.548,94 €
4 IVA al 10%	313.728,86 €	313.275,79 €	309.754,89 €
5 Costo Totale del Ciclo Rifiuti Urbani	3.451.017,42 €	3.446.033,73 €	3.407.303,83 €

Pertanto il costo relativo, alle condizioni attuali del 20% ma con un servizio di spazzamento migliorativo, per le attività del punto 1 ovvero spazzamento, raccolta e trasporto è pari a **2.019.905,44 € + iva**.

Automezzi

Come ribadito nella precedente nota del 01.09.2014 prot. N. 3022/SM, i preventivi trasmessi sono comprensivi del valore relativo del parco automezzi ed alla cessione in usufrutto degli stessi (circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 995 del 09.09.2013). Inoltre, a seguito di contraddittorio con i dirigenti e



Numero
38623
Sezione
PROT
Anno
2014
Data
19/09/2014

funzionari dell'amministrazione, è stato rideterminato il valore del parco automezzi in 205.000 €. Si allega nella tabella seguente il valore così determinato:

	Marca e tipo automezzo	Targa	Anno di immatricolazione	Stima economica valore di mercato	Note
1	Fiat 80NC - Autobotte lt.	AM 614 EJ	1975	€ 0,00	Rottamare
2	Fiat 110.14 - Lavacassonetti munito di lancia per lavaggi	AQ 226613	1987	€ 2.400,00	
3	Fiat 175.24 - Cassone rifiuti da 16 mc. Circa con sistema compattante a caricamento laterale	AQ 270231	1990	€ 1.600,00	
4	Dulevo 500 - Spazzatrice idrostatica con cassone rifiuti da circa mc. 6	AQ 276576	1990	€ 5.000,00	
5	Fiat 49.10 - Cassone rifiuti da circa 6 mc. Con sistema compattante posteriore	AQ 305796	1992	€ 500,00	
6	Fiat 49.10 - Cassone rifiuti da circa 6 mc. Con sistema compattante posteriore	AQ 305797	1992	€ 500,00	
7	Mercedes Unimog - Cassone gru spargeale da 6 mc. Braccio con attacco trincierate e taglias	CB 843 BX	1994	€ 21.600,00	
8	Renault - Cassone rifiuti da circa 6 mc. Con sistema compattante posteriore	AV 906 FN	1997	€ 0,00	Rottamare
9	Renault - Cassone rifiuti da circa 6 mc. Con sistema compattante posteriore	AV 309 FP	1997	€ 0,00	Rottamare
10	Bucher Schorling - Spazzatrice aspirante con cassone rifiuti da circa mc. 2,5	AP 402 EE	1997	€ 5.000,00	
11	Iveco 190 - Cassone rifiuti da 24 mc. Circa con sistema compattante a caricamento laterale	AZ 624 ZP	1998	€ 4.800,00	
12	Iveco 100 - Cassone rifiuti da circa 12mc. Con sistema compattante posteriore	AZ 625 ZP	1998	€ 5.600,00	
13	Fiat 150 - Cassone rifiuti da circa 14 mc. Con sistema compattante posteriore	AJ 182 XN	1996	€ 5.600,00	
14	Iveco 150 - Spazzatrice aspirante con cassone rifiuti da circa mc. 6	CW 780 HB	2005	€ 40.000,00	
15	Fiat Iveco - Cassone rifiuti da circa 12 mc con sistema compattante posteriore	DD 263 WE	2006	€ 4.800,00	
16	Fiat Doblo - cassonato	CH 469 AL	2003	€ 5.000,00	
17	Piaggio Rascal - Cassone da circa mc.	CZ 626 RL	2005	€ 4.000,00	
18	Fiat Ducato - Cassone da circa mc.	DR 989 SS	2010	€ 8.000,00	
19	Porter - Vasca da circa 2,5 mc	EM 094 AF	2012	€ 13.000,00	
20	Maxi Porter - Vasca da circa 3,5 mc. Con costipatore	EM 093 AF	2012	€ 17.000,00	
21	Isuzu - Vasca da circa 7 mc. Con costipatore	EM 939 AF	2012	€ 30.600,00	
22	Nissan - Vasca da circa 5 mc. Con costipatore	EM 098 AF	2012	€ 30.000,00	
TOTALE					€ 205.000,00

In riferimento al valore del parco degli automezzi in dotazione del Comune si sottolinea che solo alcuni di essi saranno utilizzati in forma pluriennale ovvero quelli immatricolati dal 2010 al 2012 in numero di cinque oltre alla spazzatrice ed al Mercedes Unimog. I restanti automezzi dovranno essere sottoposti ad ulteriori verifiche tecniche al fine di poterli destinare al servizio di raccolta e trasporto. Il costo orario inserito nei preventivi contempla solo ed esclusivamente i costi gestionali degli automezzi e non le quote di ammortamento. Risulta evidente che sulla base di un possibile affidamento pluriennale, di almeno 10 anni, le sostituzioni degli automezzi non più idonei saranno a carico della società affidataria.

In riferimento alla proposta economica relativa alla tabella del 20% si precisa che gli automezzi inseriti nella stessa per tipologia e numero sono i seguenti:

Tipologia	Unità
Porter con vasca da 2 m ³	4
Porter con vasca e sistema di costipazione	1
Porter con vasca semplice da 3,5 m ³	1
Automezzo con vasca da 7 m ³	1
Automezzo con vasca da 5 m ³	1
Automezzo Carico Laterale	1
Automezzo Carico Posteriore	3
Spazzatrice	3

Immobili assegnati al servizio

Come evidenziato dall'attuale assetto organizzativo del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio (destinati a spogliatoio e autorimessa) sono identificati nell'area "La Valletta" e nell'area "ex Pastorino".



Numero
38623
Serie
PROT
Anno
2014
Data
19/09/2014

Si precisa che gli stessi non sono stati contemplati nei ns. precedenti preventivi. Pertanto, all'eventuale atto di affidamento del servizio, quantomeno per una fase transitoria, gli stessi dovranno essere messi a disposizione del COGESA S.p.A. a titolo di comodato d'uso gratuito ed idonei alle destinazioni d'uso.

Alla cessazione della fase transitoria gli immobili in località La Valletta saranno restituiti nella disponibilità del Comune.

Quanto all'area "ex Pastorino", che risulta inserita nell'area registrata all'anagrafe dei siti contaminati della Regione Abruzzo, i rapporti contrattuali tra Comune e Cogesa (anche in merito alla eventuale esecuzione di interventi edilizi sugli immobili ivi situati) potranno essere stabiliti a definizione della relativa procedura amministrativa di bonifica.

Personale

I profili professionali necessari al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sono così individuati:

Mansione	Livello	Unità	h/anno
Operatore Ecologico	2°	23	1.872
Autista Patente C	3°	13	1.872
Totale Unità A		36	
Coordinatori	3°	1	1.872
Amministrativi	3°	1,25	1.872
Manutentore	3°	1	1.872
Totale Unità B		3,25	
Totale Unità A+B		39,25	

Il "full costing" unitario del personale utilizzato ai fini della formulazione dei preventivi è quello previsto dal CCNL di Federambiente comprensivo degli oneri accessori. Sulla base del servizio offerto, si riassume nella seguente tabella l'impiego del personale per ciascun tipo di servizio:

	3° L⁽¹⁾	2° L⁽¹⁾
	unità	unità
Spazzamento	3	8
Porta a Porta (Centro Storico)	2	4
Stradale - Indifferenziato	4	3
Stradale – Carta e Cartone	3	3
Stradale – Plastica-Metalli e Vetro	1	1
Ingombranti, Pile e Farmaci	0	4
TOTALE	13	23

(1) = Inquadramento CCNL di Federambiente



Numero 38623
 Sezione PROT 19/09/2014
 Anno 2014 Data

Modalità di Erogazione del Servizio

Il servizio offerto pone le basi sul modello ad oggi attuato dal Comune.

Elemento migliorativo offerto rispetto al servizio erogato attualmente, riguarda l'attività di spazzamento meccanizzato/manuale su tutto il territorio del Comune (comprese le frazioni) in quanto si ritiene che il servizio di pulizia delle strade sia impattante sull'utenza (residenti, turisti, ecc.) che vivono la città.

1.SPAZZAMENTO STRADE

Lo spazzamento delle strade è stato pianificato attraverso un sistema misto, manuale e meccanico così come allegato al preventivo del 04.03.2013.

Il territorio comunale è stato suddiviso strada per strada e per zone che hanno la medesima frequenza di servizio. Si va da zone che sono servite giornalmente (centro storico e limitrofe) a zone in cui lo spazzamento ha la frequenza mensile (frazioni). Le planimetrie di spazzamento, allegate alla ns. nota del 04.03.2013, indicano le modalità e il tabulato delle strade con le relative frequenze.

Il servizio è stato pianificato utilizzando:

- numero 3 spazzatrici con due operatori (un autista e un ausiliario) tranne per lo spazzamento nel centro storico in cui sono previsti tre operatori (un autista e 2 ausiliari) ed una spazzatrice;
- numero quattro squadre per lo spazzamento manuale composte da un operatore e un automezzo idoneo per la raccolta del rifiuto raccolto.

L'orario di lavoro stabilito è dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni feriali impiegando numero 3 autisti ed 8 ausiliari/operatori.

Nei giorni di mercoledì e sabato è prevista la pulizia di Piazza Garibaldi in occasione del mercato. Tale servizio consiste nell'utilizzo di una spazzatrice e quattro operatori dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Nei giorni festivi infrasettimanali e domenicali viene effettuato lo spazzamento, con due operatori, lungo il Corso Ovidio e in Piazza Garibaldi.

2.RACCOLTA DOMICILIARE – CENTRO STORICO

Tale servizio viene effettuato in tutto il Centro Storico, dalle 06:00 alle 12:00, dal lunedì al sabato per le utenze domestiche (U.D.) e dalle 13:00 alle 19:00, dal lunedì alla domenica per le utenze non domestiche (U.N.D.) impiegando 6 unità operative di cui numero 2 autisti e numero 4 raccoglitori.

Il giorno e la tipologia del ritiro sono così di seguito definite:

- per le U.D. come di seguito tabellato:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Organico	X		X			X
Carta					X	
Plastica				X		
Vetro						
Secco		X				



Numero
38623

Sezione
19/09/2014

Anno
2014

Data
19/09/2014

- per le U.N.D. come di seguito tabellato:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Organico		X	X	X	X	X	X
Carta		X			X	X	
Plastica	X			X			
Vetro		X	X	X	X	X	X
Secco	X		X (1)		X	X (1)	

(1) = solo per il mercato. Durante l'orario della pulizia del mercato viene ritirato anche l'organico.

Il kit di attrezzature consegnato alle famiglie è costituita da cinque mastelli di colore diverso in funzione della tipologia di rifiuto da esporre:

- organico-marrone;
- carta-giallo;
- vetro-verde;
- residuo secco-grigio
- plastica metalli-blu.

3.RACCOLTA STRADALE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

La raccolta dei rifiuti, cosiddetto, stradale è suddiviso in "Giri specifici di raccolta" utilizzando idonei automezzi, di cui, tre a carico posteriore e uno a carico laterale (mono operatore). I suddetti "Giri" si effettuano tutti i giorni dal lunedì al sabato e dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Essi sono quattro e sono stati denominati a seconda della zona in funzione della tipologia di automezzo dedicato in: " Giro 49 ", " Giro 100 " e " Giro 150 " per la movimentazione dei cassonetti da 1100 litri, mentre il " Giro 190 " per quelli da 2.400 litri (mono operatore).

Un ulteriore "Giro pomeridiano" è stato pianificato dalle ore 10:00 alle ore 16:30, dal lunedì al sabato per la movimentazione dei cassonetti da 1100 l situati nelle zone delle frazioni. Quest'ultimo giro è predisposto anche per il ritiro dei materiali misti (cassette in legno e plastica) durante i giorni di mercato.

Il personale impiegato per questo servizio è costituito da numero 4 autisti e numero 3 raccoglitori.

Inoltre è stato predisposto anche un "Giro domenicale" e nei giorni festivi infrasettimanali per alcune zone principali della città, dell'ospedale e del carcere.

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Giro 49	X	X	X	X	X	X	
Giro 100	X	X	X	X	X	X	X
Giro 150	X	X	X	X	X	X	
Mono	X	X	X	X	X	X	



Numero
38623
Serie
PROT
Anno
2014
data
19/09/2014

4. RACCOLTA CARTA e CARTONE STRADALE

E' stato previsto per tutti i giorni feriali dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con tre automezzi, tre autisti e tre raccoglitori.

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Mezzo 1	X	X	X	X	X	X
Mezzo 2	X	X	X	X	X	X
Mezzo 3	X	X	X	X	X	X

5. RACCOLTA PLASTICA E VETRO STRADALE

E' stato pianificato con la frequenza tabellata di seguito. L'orario è sempre dalle ore 06:00 alle ore 12:00. Le due tipologie di rifiuto vengono raccolti movimentando cassonetti da 1.100 litri e con campane di raccolta. Per i cassonetti viene impiegato un automezzo tipo Iveco 80/100. Per le campane viene utilizzato un automezzo specifico (Unimog). Il personale impiegato è rappresentato da un autista e un raccoglitore.

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Plastica	X		X	X		X
Vetro		X			X	

6. RACCOLTA INGOMBRANTI, PILE E FARMACI

Per questo servizio è stato previsto il ritiro "a chiamata" mediante l'utilizzo di un numero verde. Il servizio è previsto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 06:00 alle 12:00 in cui oltre a ritirate i rifiuti oggetto di prenotazione vengono anche raccolti i medesimi nelle vicinanze di cassonetti adibiti a rifiuti solidi urbani.

Per pile e farmaci il servizio è a frequenza quindicinale con orario 06:00 – 12:00.

Le due squadre per il servizio 2.6 sono costituite ognuna da due raccoglitori.

7. Anche se sopra non indicati sono considerate oggetto del presente preventivo tutti quei servizi minori attualmente svolti dal Comune.

Il raggiungimento del 40% e del 66% della raccolta differenziata, oggi attestata su una percentuale del 20%, è subordinato all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Abruzzo inerenti la DGR n. 420/2013 e dal relativo cofinanziamento del Comune finalizzato all'acquisto delle attrezzature necessarie all'estensione del porta a porta.

Cordiali Saluti

L'Amministratore Unico

Giuseppe QUAGLIA

Allegati: Tabelle costo del ciclo integrato dei rifiuti urbani nelle ipotesi del 20%, 40% e del 66% di RD.

Stima del Costo del Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani (R.U.) per il Comune di Sulmona - Ipotesi RD 20%

Descrizione Voce	Unità di Misura	Organico	Carta e cartone	Vetro	Plastica e metalli	Rifiuto residuo	Altri Rifiuti	Totale
Ripartizione dei R.U. sulla base della esperienza naturata	%	3,00%	11,00%	4,00%	5,00%	72,00%	5,00%	100,00%
Produzione per ogni tipologia mercologica	(kg/anno)	375.000	1.375.000	500.000	625.000	9.000.000	625.000	12.500.000
1 Produzione per ogni tipologia mercologica	(t/anno)	375,00	1.375,00	500,00	625,00	9.000,00	625,00	12.500,00
Tariffe di conferimento*	(€/ton)	105,00	30,00	10,00	90,00	121,22	110,00	
2 Stima dello Scarto presente nel rifiuto	%	0,034	0,01	0,2				
	ton/anno	46,75	5,00	125,00				
Produzione Effettiva calcolata ai fini della determinazione dei contributivi ANCI-COINVAI (1-2)	(t/anno)	375,00	1.328,25	495,00	500,00	9.000,00	625,00	12.232,25
A) Costo di conferimento per ogni tipologia mercologica	€/anno	€39.375,00	€39.847,50	€4.950,00	€45.000,00	€1.090.980,00	€68.750,00	€ 1.288.902,50
Tariffa di conferimento scarto*	€/ton		85,00	85,00	85,00			
B) Costo di conferimento scarto	€/anno	€3.973,75	€45,00	€10.625,00				€ 15.023,75
Tariffe vigenti applicate dai Consorzi di Filiera ANCI-COINVAI e COGESA	€/ton							
C) Totale Ricavi dai Consorzi di Filiera ANCI-COINVAI	€/anno							€ 186.543,13
D) TOTALE COSTI Anno (A+B) per avvio a Smaltimento e Recupero	€/anno							€ 1.303.928,25
E) COSTO NETTO Anno (D-C)	€/anno							€ 1.117.383,13
F) COSTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€/anno							€ 2.019.905,44
G) COSTO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (E + F)	€/anno							€ 3.137.288,57
H) Numero di Abitanti Equivalenti Comune di Sulmona	€/ab se/anno							28.951
I) Numero di Abitanti Residenti Comune di Sulmona	€/ab							25.159
L) Costo del Ciclo Integrato per abitante equivalente (G / H)	€/ab se/anno							108,36
M) Costo del Ciclo Integrato per tonnellata di rifiuto prodotto (G / I)	€/ton							250,98
N) Costo del Ciclo Integrato per abitanti residenti (G / I)	€/ab/anno							124,70

* Le tariffe di conferimento per tutte le frazioni mercologiche applicate sono quelle in vigore per l'anno 2013
N.B. i costi sono escluso IVA



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
ISO 9001



Stima del Costo del Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani (R.U.) per il Comune di Sulmona - Ipotesi RD = 40%

Descrizione Voce	Unità di Misura	Organico	Carta e cartone	Vetro	Plastica e metalli	Rifiuto residuo	Altri Rifiuti	Totale
Repartizione dei R.U. sulla base della esperienza maturata	%	10,00%	11,00%	8,00%	7,00%	60,00%	4,00%	100,00%
Produzione per ogni tipologia merciologica	(kg/anno)	1.000.000	1.100.000	800.000	700.000	6.000.000	400.000	10.000.000
1) Produzione per ogni tipologia merciologica	t/anno)	1000,00	1100,00	800,00	700,00	6000,00	400,00	10.000,00
Tariffe di conferimento*	(€/ton)	105,00	30,00	10,00	90,00	121,22	110,00	
2) Stima dello Scarto presente nel rifiuto	%		0,024	0,01	0,2			
Produzione Effettiva calcolata ai fini della determinazione dei conspettivi ANCI-CONAI (1-2)	t/anno)	1000,00	1062,60	792,00	560,00	6000,00	400,00	9814,60
A) Costo di conferimento per ogni tipologia merciologica	€/anno	€105.000,00	€31.878,00	€7.920,00	€50.400,00	€727.320,00	€44.000,00	€ 966.518,00
Tariffa di conferimento scarto*	€/ton							
B) Costo di conferimento scarto	€/anno		85,00	85,00	85,00			€ 15.759,00
C) Totale Ricavi dai Consorzi di Filiera ANCI-CONAI*	€/anno	€3.179,00	€ 690,00	€11.900,00				
D) TOTALE COSTI Anno (A + B) per avvio a Smaltimento e Recupero	€/anno	22,50	18,50	295,00				€ 382.277,00
E) COSTO NETTO Anno (D - C)	€/anno	€ 23.908,50	€ 14.652,00	€165.200,00				€ 778.516,50
F) COSTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	€/anno							€ 2.354.241,44
G) COSTO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (E + F)	€/anno							€ 3.132.757,94
H) Numero di Abitanti Equivalenti Comune di Sulmona	rr.							28.951
I) Numero di Abitanti Residenti Comune di Sulmona	rr.							25.159
L) Costo del Ciclo Integrato per abitanti residenti (G / H)	€/ab eq/anno							108,21
M) Costo del Ciclo Integrato per tonnellata di rifiuto prodotto (G / 1)	€/ton							313,28
N) Costo del Ciclo Integrato per abitanti residenti (G / I)	€/ab/anno							124,52



* Le tariffe di conferimento per tutte le frazioni merciologiche applicate sono quelle in vigore per l'anno 2013.
N.B. i costi sono escluso IVA

Stima del Costo del Ciclo Integrato dei Rifiuti Urbani (R.U.) per il Comune di Sulmona - Ipotesi RD = 66%

Descrizione Voce	Unità di Misura	Organico	Carta e cartone	Vetro	Plastica e metalli	Rifiuto residuo	Altri Rifiuti	Totale
Ripartizione dei R.U. sulla base della esperienza maturata	%	30,00%	16,00%	9,00%	11,00%	30,00%	4,00%	100,00%
Produzione per ogni tipologia mercologica	(kg/anno)	3.000.000	1.600.000	900.000	1.100.000	3.000.000	400.000	10.000.000
1 Produzione per ogni tipologia mercologica	(t/anno)	3.000,00	1.600,00	900,00	1.100,00	3.000,00	400,00	10.000,00
Tariffe di conferimento*	(€/ton)	105,00	30,00	10,00	90,00	112,20	110,00	
2 Stima dello Scarto presente nel rifiuto	%	0,04	0,01	0,2				
	ton/anno	54,40	9,00	220,00				
Produzione Effettiva calcolata al fin della determinazione dei consueti ANCI-CONAI (1-2)	(t/anno)	3000,00	1545,60	891,00	880,00	3000,00	400,00	9716,60
A Costo di conferimento per ogni tipologia mercologica	€/anno	€315.000,00	€46.368,00	€8.910,00	€79.200,00	€336.600,00	€44.000,00	€ 830.078,00
Tariffa di conferimento scarto*	€/ton	85,00	85,00	85,00				
B Costo di conferimento scarto	€/anno	€4.624,00	€765,00	€18.700,00				€ 24.089,00
Tariffe vigenti applicate dai Consorzi di Filiera ANCI-CONAI* ai COGESA								
C Totale Ricavi dai Consorzi di Filiera ANCI-CONAI	€/anno	€34.776,00	€16.483,50	€259.600,00				€ 310.859,50
D TOTALE COSTI Anno (A+B) per avvio a Smaltimento e Recupero	€/anno							€ 854.167,00
E COSTO NETTO Anno (D-C)	€/anno							€ 543.307,50
F COSTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRSPORTO RIFIUTI	€/anno							€ 2.554.241,44
G COSTO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (E + F)	€/anno							€ 3.097.548,94
H Numero di Abitanti Equivalenti Comune di Sulmona	rr.							28.951
I Numero di Abitanti Residenti Comune di Sulmona	rr.							26.159
L Costo del Ciclo Integrato per abitante equivalente (G / H)	€/ab eq/anno							106,99
M Costo del Ciclo Integrato per tonnellata di rifiuto prodotto (G / I)	€/ton							309,75
N Costo del Ciclo Integrato per abitanti residenti (G / I)	€/ab *anno							123,12

* Le tariffe di conferimento per tutte le frazioni mercologiche applicate sono quelle in vigore per l'anno 2013.
NB. I costi sono escluso IVA





COGESA S.p.A.

VIA VICENNE LOCALITA' NOCE MATTEI
SULMONA


ALLEGATO 1

PLANIMETRIA SPAZZAMENTO STRADALE

Legenda:

- Celeste Spazzatrice Iveco 150
- Giallo Spazzatrice RAVO
- Arancione Spazzamento Manuale

COGESA S.p.A.
Responsabile Tecnico
Ing. STEFANO MARGANI





COGESA S.p.A.

VIA VICENNE LOCALITA' NOCE MATTEI

SULMONA

ALLEGATO 1.1

ELENCO STRADARIO E FREQUENZE DI SPAZZAMENTO

COGESA S.p.A.

Responsabile Tecnico

Ing. STEFANO MARGANI

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
COMUNE DI SULMONA

		fam	pop	Frequenze
24	VIALE DELLE METAMORFOSI	288	798	1/7
58	VIA DELLA CORNACCHIOLA	250	555	3/7
197	VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE	231	548	2/7
91	VIALE STAZIONE CENTRALE	217	505	1/30
245	VIA MONTESANTO	205	505	2/7
73	VIA POLA	205	517	2/7
20	VIALE COSTANZA	203	537	2/7
67	VIALE PAPA GIOVANNI, XXIII	188	427	6/7
56	VIA AVEZZANO	169	420	1/7
69	VIA CAPPUCCINI	168	442	1/7
265	VIA CAVATE	149	370	1/30
50	VIALE XXV APRILE	144	349	1/7
226	VIALE MAZZINI	141	325	2/7
215	VIA FILIPPO FREDA	139	316	2/7
44	VIA SAN POLO	128	375	2/7
237	VIA MONTENERO	116	277	1/7
17	VIA LAMACCIO	114	729	1/7
213	VIA DALMAZIA	108	260	3/7
272	VIA TORRONE	105	305	1/30
257	VIA VALLE	105	241	1/7
22	VIA SALLUSTIO	100	258	2/7
281	VIA CASE LUPI	99	243	1/30
277	VIA MARANE PALAZZO	99	246	1/30
256	VIA STAZIONE INTRODACQUA	96	264	1/7
260	VIA TORTA	95	264	1/30
149	CORSO OVIDIO	92	196	7/7
64	PIAZZA TENENTE IACOVONE	91	184	1/7
35	PIAZZA TACITO	88	232	1/7
279	VIA FONTE D'AMORE	86	235	1/7
21	VIA GIULIA	85	214	2/7
39	VIA GIOVANNI DA SULMONA	74	197	1/7
199	VIALE TEOFILO PATINI	72	153	3/7
273	VIA TRATTURO	70	188	1/30
247	VIA BENEDETTO CROCE	70	167	2/7
105	VIA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE	68	150	2/7
241	VIA EMILIO DE MATTHEIS	67	160	1/7
285	VIA BADIA	65	140	1/30
54	VIA L'AQUILA	65	155	1/7
211	VIA GORIZIA	65	161	3/7
246	VIA ENRICO GIAMMARCO	65	146	2/7
18	VIA CARSO	63	145	1/7
174	VIA CORFINIO	63	133	3/7
262	VIA ARABONA	62	168	1/30
263	VIA W. KADEN	60	161	1/7
16	VIA DEL CAVALLARO	58	164	2/7
104	VIA GENNARO SARDI	58	157	2/7
15	VIA PAPA BENEDETTO XVI	58	185	1/7
276	VIA MARANE CASE NUOVE	57	151	1/30
76	VIA TAGLIAMENTO	56	139	2/7
102	VIA ALESSANDRO VOLTA	53	93	2/7
252	VIA STATALE 17 PER PETTORANO	52	132	1/30
143	VIA PROBO MARIANO	52	116	3/7
150	VIA DELLA CONA	52	121	2/7
62	VIA GAETANO SALVEMINI	52	118	6/7
38	VIA CAVRIANI	51	147	2/7
282	VIA CAPRARECCHIA	50	145	1/30
4	VIA MICHELE TORCIA	50	147	1/30
222	VIA RENZO SCIORE	50	103	1/7
41	VIA EUGENIO MONTALE	49	116	2/7
212	VIA TRENTO	49	103	3/7

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
COMUNE DI SULMONA

		fam	pop	Frequenze
27	VIA PROPERZIO	25	78	1/7
5	VIA GUIDO PIOVENE	25	61	1/30
207	VIA CESARE BATTISTI	24	63	3/7
87	VIA ANCINALE	24	74	1/30
142	VIA MARGHERITA	24	48	3/7
59	VIA UGO LA MALFA	24	69	1/7
278	VIA SANTA LUCIA	24	62	1/30
51	VIA RODOLFO MORANDI	24	56	3/7
283	VIA BAGNATURO	24	58	1/30
125	VIA MORRONE	23	47	3/7
225	PIAZZALE VITTORIO VENETO	22	40	6/7
208	VIA NAZARIO SAURIO	22	37	3/7
152	VICO SPEZZATO	22	43	3/7
253	VIA GIUSEPPE VERDI	22	55	2/7
89	VIA ATERNO	21	46	1/7
233	VIA PASUBIO	21	55	1/7
250	VIA COLLE SAVENTE	21	45	1/30
243	VIA ALCIDE DE GASPERI	21	60	2/7
107	VIA PAPA INNOCENZO VII	21	40	7/7
202	VIA GIOVANNI GRANATA	20	53	3/7
134	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI	20	45	7/7
78	VIA DEI FRENTANI	20	57	2/7
84	VIA PIAVE	20	35	1/7
116	VIA VELLA	20	47	1/7
270	VIA ACQUASANTA	19	46	1/30
79	VIA ZARA	19	52	2/7
42	VIA BADEN POWELL	19	63	1/7
70	VIA SANTA LUCIA FILIPPINE	19	55	1/7
205	VIA TRIESTE	19	41	2/7
173	VICO DELL'OSPEDALE	18	35	3/7
94	VIA CAOUR	17	35	3/7
129	VIA ROMA	17	40	7/7
217	VIA OSCAR FUÀ	17	41	1/7
82	VIA BRENNERO	17	31	1/7
267	VIA VALLECORVO	17	54	1/30
28	VIA TERENZIO	17	52	1/7
177	VIA ACUTI	17	42	1/7
292	VIA PONTE MARMOREO	16	50	1/30
57	VIA ATRI	16	46	2/7
126	LARGO PALIZZE	16	36	6/7
23	VIA ORAZIO	16	57	1/7
239	VIA FRANCESCO PAOLO MICHETTI	16	42	2/7
266	VIA COLLACINA	16	42	1/30
234	VIA EDWARD LEAR	15	45	2/7
218	VIA AMLETO CONTUCCI	15	29	1/7
216	VIA GIUSEPPE TIRONE	15	41	1/7
137	VIA BORGHETTO I	15	27	3/7
294	VIA FACCHINI	15	40	1/30
120	VIA PAOLINA	15	27	7/7
214	VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO	15	30	2/7
175	LARGO MAZARA	15	34	6/7
196	VIA PORTA ROMANA	15	31	6/7
153	VIA DELLA PACE	14	29	3/7
219	VIA TEN. GIOVANNI TESTINI	14	31	2/7
95	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	14	23	3/7
118	VIA ARAGONA	14	28	3/7
290	VIA SAN GIUSEPPE	14	49	1/30
138	VIA BORGHETTO II	14	25	3/7
159	VIA DELLE CONCERIE	13	29	3/7
242	VIA MONSIGNOR CELIDONIO	13	24	2/7
298	VIA CORNITO	13	31	1/30
133	VICO DEL VECCHIO	13	34	6/7

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
COMUNE DI SULMONA

		fam	pop	Frequenze
112	VIA IAPASSERI	13	24	2/7
77	VIA GIZIO	13	38	2/7
230	VIA POSTIGLIONE	13	24	2/7
6	VIALE DEL LAVORO	12	41	1/30
171	VIA DEGLI AGGHIACCIATI	12	24	3/7
124	VIA GIOVANNI PANSA	12	27	7/7
255	VIA ATTILIO DI RENZO	12	33	1/30
169	VIA SAN COSIMO	12	26	3/7
34	PIAZZA SENECA	12	31	1/7
204	PIAZZA PLEBISCITO	12	27	7/7
164	VIA ENRICO TOTI	11	20	1/7
254	VIA PANFILO MAZARA	11	26	7/7
154	VIA SEBASTIANO MICCOLIS	11	18	2/7
110	VICO ERTO	11	22	3/7
121	VIA PANFILO SCUDIERI	11	32	3/7
53	VIA FRANCESCO PANTALEO	10	20	3/7
127	VIALE PALMIRO TOGLIATTI	10	22	2/7
71	VICO SAN LEONARDO	9	20	3/7
191	VIA DEI MARRUCINI	9	18	1/7
166	VIA STELLA	8	18	3/7
123	VIA PELIGNA	8	13	3/7
165	VIA ANTONIO DE NINO	8	21	7/7
75	VIA CARRESE	8	18	6/7
3	VIA SAGITTARIO	8	18	1/7
7	VIA PARADISO	8	27	1/30
188	VIA VINCENZO PETRARCA	8	23	1/30
148	VICO TRONCO	8	17	3/7
295	VIA PRATA	7	13	3/7
189	VIA RETTANGOLO	7	15	1/30
114	VIA PASTORE	7	13	2/7
194	VIA DELLA LAPIDE	7	10	3/7
251	VIA INCORONATA	7	12	3/7
103	VIA FILIPPO TURATI	7	20	1/30
157	VIA CAPITOLINA	6	16	3/7
264	VIA IGINO GIORDANI	6	17	3/7
181	VIA IGINO GIORDANI	6	16	1/30
299	VIA MARIO TROZZI	6	12	3/7
224	VIA CUPOLA	6	20	1/30
167	VIA GIORDANO BRUNO	6	11	2/7
109	VICO ODORISIO	6	13	3/7
10	VICO QUERCIA	6	13	3/7
182	VIA DELL'ARTIGIANATO	6	16	1/30
288	VICO DEL PALAZZO	5	10	3/7
96	VIA CONTRADA LA CONA	5	15	1/30
144	VIA FRANCESCO CRISPI	5	12	3/7
293	VICO BREVE	5	8	3/7
289	VIA FONTE DELL'ABATE	5	15	1/30
68	VICO DEI CELESTINI	5	13	1/30
85	VIA ALFONSO ROSSETTI	5	7	1/30
130	VICO DELL'ARCO	5	21	1/30
108	VICO DELLA MURATA	5	11	3/7
269	VIA TOPANISCO	5	16	3/7
195	VIA BUONOMINI	5	14	1/30
190	VIA DELLA MADONNELLÀ	5	15	3/7
45	VIA WILLIAM DI CARLO	4	15	3/7
119	VICO LAURO	4	9	1/30
160	VICO AMATO	4	7	3/7
113	VICO PERSICO	4	8	3/7
11	VICO FILA	4	9	3/7
206	VICO SOLIMO	4	13	1/7
111	VICO SOLIMO	4	8	1/7
		4	7	7/7

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
COMUNE DI SULMONA

		fam	pop	Frequenze
183	VIA DELLE MACERIE	4	9	3/7
296	VIA MADDALENA	4	7	1/30
140	VIA MARSELLI	4	9	7/7
168	VICO BATTISTA	4	4	3/7
297	VIA CAMPO D'ORSA	4	8	1/30
139	LARGO MERCATELLO	4	6	7/7
161	VIA DEL COLLE	4	4	1/30
8	VIALE DELL'AGRICOLTURA	4	16	1/30
280	VIA BADIA FONTE D'AMORE	4	15	1/30
275	VIA CAMILLO GIAMMARCO	3	11	1/30
13	VIA MARIO SCOCCHIO	3	6	1/30
86	VIA VINCENZO ALICANDRI	3	12	1/30
136	VIA GIOVANNI MINZONI	3	7	7/7
122	VICO DEGLI ARCHIBUGI	3	4	3/7
201	VIA CICCARELLO DI FRANCESCO	3	9	3/7
209	VIA ANDREA BAFILE	3	5	2/7
155	VICO ANCONA	3	5	3/7
19	VIA DELLA POTENZA	3	6	2/7
49	VIA COMUNALE DEL SORBO	3	9	1/30
80	VIA ETTORE DE CORTI	3	8	1/30
178	VICO SQUADRO	3	7	3/7
193	VIA DELLE NOTTOLE	3	5	3/7
135	PIAZZA NUNZIO FEDERICO FARAGLIA	3	5	7/7
200	VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI	3	6	2/7
115	VIA LARGA	3	4	3/7
179	VICO CHIARO	3	11	3/7
180	VIA PIETRO PICCIRILLI	3	4	3/7
46	VIA GIORGIO PERLASCA	2	7	2/7
132	VICO DEI SARDI	2	4	3/7
47	VIA MONSIGNOR LUCIANO MARCANTE	2	3	1/7
249	VIA PROVINCIALE FRENTANA	2	3	1/30
14	VIA ALBERTO PIETRORAZIO	2	8	1/30
30	PIAZZA PETRONIO	2	5	1/7
286	VIA VICENNE	2	2	1/30
198	VIA FEDERICO II	2	4	6/7
145	VICO MOZZO	2	2	3/7
186	VIA GIOVANNI AMENDOLA	2	4	3/7
300	CASELLO FS KM. 66 S.RUFINO	2	3	1/30
172	VIA DEL CONSERVATORIO	2	3	3/7
210	VIA GUGLIELMO OBERDAN	2	6	2/7
131	VIA DEI SANGRO	2	3	3/7
170	PIAZZA XX SETTEMBRE	2	5	7/7
92	VIA NICOLA RAINALDI	2	7	1/7
176	VICO MERLINO	2	3	3/7
304	VIA DEL COMUNE	2	2	7/7
9	VIA CONTRADA SAN NICOLA	1	6	1/30
48	VIA MARTIRI ISTRIANI DELLE FOIBE	1	3	1/30
97	VIA RUGGERO BONGHI	1	1	3/7
98	VIA QUINTINO SELLA	1	2	3/7
185	DISCESA PORTA MOLINA	1	5	1/7
302	CASELLO FS KM. 2 STAZIONE INTRODACQUA	1	4	1/30
303	CASELLO FS KM. 170 ZAPPANNOTTE	1	2	1/30
12	VIA VINCENZO PISTILLI	1	1	1/30
163	PIAZZA DEL CARMINE	1	3	7/7
146	LARGO SANT'AGATA	1	1	3/7
244	VIA FRATELLI ANGELETTI	1	1	2/7
301	CASELLO FS KM. 1 TORRONE			-
2	VIA STATALE DI PRATOLA			-
	VIALE DEL COMMERCIO	1	1	1/30
	VIA CONTRADA LA VALLETTA	1	2	1/30
	VIA ROBERTO CICERONE	1	4	1/30
	VIA AROTO	1	3	1/30

FREQUENZE DI SPAZZAMENTO
COMUNE DI SULMONA

N.	NOME VIA	fam	pop	Frequenze
	VIA STAZIONE VECCHIA	3	7	1/30
	PIAZZA SS ANNUNZIATA	1	1	7/7
	VIA MARTIRI DI CEFALONIA	12	17	1/30
	VIA VICENNA LONGA	7	24	1/30
	VIA SALITA COSTA DEL CONTADINO	1	1	1/7

10038 25077



COGESA S.p.A.

VIA VICENNE LOCALITA' NOCE MATTEI
SULMONA

ALLEGATO 2

PLANIMETRIA

DISTRIBUZIONE CASSONETTI STRADALI

Legenda:


- Triangolo Azzurro Cassonetti Indifferenziato Monoperatore
- Pallino Rosso Cassonetti per rifiuto indifferenziato
- Pallino Azzurro Cassonetti per la Plastica
- Pallino Giallo Cassonetti per la Carta
- Pallino Verde Cassonetti per il Vetro

COGESA S.p.A.


Responsabile Tecnico

Ing. STEFANO MARGANI


sulmona cassonetti rd




sulmona cassonetti rd



sulmona cassonetti rd



sulmona cassonetti rd



sulmona cassonetti rd

